

Cass. civ. Sez. V, (ud. 10-01-2006)
01-02-2006, n. 2223

1 Febbraio 2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente

Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere

Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere

Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

- ricorrente -

contro

C.A.M., C.P., S.L.;

- intimati -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (Torino), Sez. 23, n. 123/23/98, del 28 maggio 1998, depositata il 14 luglio 1998, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10 gennaio 2006 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La controversia concerne una convenzione stipulata il 8 novembre 1991 relativamente alla dilazione dell'imposta di successione dovuta dagli intimati nella loro qualità di eredi di C.G.: i contribuenti hanno proposto ricorso al Giudice tributario avverso la pretesa dell'Ufficio di ottenere il pagamento degli interessi sulla dilazione nella misura del 9%, prevista dalla nuova normativa di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 38, in luogo di quella del 5% prevista dalla normativa vigente all'epoca dell'apertura della successione (27 dicembre 1989). L'impugnazione - rigettata in primo grado sulla base della considerazione che la convenzione relativa alla dilazione conteneva una clausola che faceva "salva l'eventuale variazione degli interessi legali" - era accolta in grado di appello, con la sentenza in epigrafe, che riteneva inapplicabile nella specie la nuova disciplina sulla base della disposizione di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 63.

Avverso tale sentenza, l'Amministrazione finanziaria propone ricorso per Cassazione con unico motivo. I contribuenti non si sono costituiti.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso, l'amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 38, comma 2, e art. 63, art. 1418 c.c. e art. 11 preleggi, sostenendo che la convenzione di dilazione, in ragione della propria autonomia, "costituendo un atto eventuale ed ulteriore del procedimento di riscossione, deve ritenersi disciplinata dalla "legge vigente al momento del suo venire in essere": ad avviso della parte ricorrente, "nella misura in cui la legge detta disposizioni ad hoc per la concessione di dilazione, tali disposizioni saranno applicabili a tutte le dilazioni intervenute sotto la vigenza delle norme stesse, a meno di non voler dare al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 63, un significato di ultrattività della norma abrogata che l'art. 63 non intende certo attribuire".

Il motivo è infondato. Secondo l'orientamento costantemente espresso da questa Suprema Corte, "l'art. 38, secondo comma del D.Lgs. n. 346 del 1990, in tema di interessi per il caso di dilazione del pagamento dell'imposta di successione, non si applica, ai sensi dell'art. 63 della stessa normativa, per le successioni che si siano aperte anteriormente al 1 gennaio 1991, anche se posteriore a detta data si riveli la concessione della dilazione in questione" (così cfr. Cass. n. 8823/2000; e, nella stessa prospettiva, cfr. Cass. nn. 3840/1999;

9685/1999; 8773/2000; 8779/2000; 7325/2003).

Il ricorso deve essere, quindi, rigettato. In ragione della mancata costituzione dei contribuenti non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2006.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2006

Cass. civ. Sez. II, (ud. 23-06-2004)
01-07-2005, n. 14033

1 Febbraio 2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente

Dott. NAPOLETANO Giandonato - rel. Consigliere

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere

Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere

Dott. TRECAPELLI Giancarlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

NUVOLA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PETRILLO, St. Tremonti rappresentato e difeso dall'avvocato PESCATORE SABATO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

LA SALA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREOTTOLA SAVERIO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1273/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 11/05/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/04 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per inammissibilità primo motivo rigetto nel resto.

Svolgimento del processo

La Corte d'Appello di Napoli, decidendo sul gravame proposto dalla Nuvola S.r.l. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Ariano Irpino aveva rigettata la opposizione proposta, con atto di citazione in data 10 aprile 1994, dall'appellante avverso il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 8.576.660 a favore di Salvatore La Sala, con sentenza resa in data 11 maggio 2001 ha dichiarato inammissibile l'appello, perchè proposto oltre il termine di gg. 30 dalla notifica della sentenza impugnata -.

Esaminando l'eccezione di inesistenza o nullità della notifica della sentenza, in quanto eseguita al domicilio eletto in primo grado nonostante che il procuratore della Nuvola s.r.l. presso il quale il domicilio era stato eletto, avesse trasferito il suo studio in altro luogo fin dal 1996, il Giudice d'Appello ha ritenuto che detta notifica, eseguita a mani del portiere dello stabile del domicilio eletto, avesse conseguito il proprio scopo, poichè l'atto notificato era stato dal portiere consegnato al procuratore destinatario e da quest'ultimo prodotto in giudizio - Conseguentemente, l'impugnazione, proposta oltre il termine di gg. 30 dalla consegna della sentenza al portiere, doveva essere dichiarata inammissibile.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Nuvola s.r.l., affidandosi a tre motivi -.

Resiste con controricorso Salvatore La Sala -.

Motivi della decisione

Va premesso l'esame dei motivi secondo e terzo, il cui accoglimento potrebbe assorbire l'esame del primo motivo, poichè, mentre quest'ultimo attiene al merito della domanda, i motivi secondo e terzo attengono alla declaratoria d'inammissibilità dell'appello - Col secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione degli artt. 285, 170, co. 1 e 141, co. 1 e 4, cod. proc. civ., adducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, la notificazione della sentenza di primo grado doveva essere considerata inesistente o nulla, poichè, eseguita in un luogo che, a causa del trasferimento in altro luogo dello studio del procuratore di essa ricorrente nel giudizio di primo grado, non aveva più alcun riferimento col destinatario della notificazione. Peraltro, soggiunge la ricorrente, la notificazione doveva essere perfezionata con l'avviso raccomandato al destinatario, essendo stata eseguita a mani del portiere dello stabile -.

Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 156 cod. proc. civ., in relazione all'art. 327 cod. proc. civ., nonchè omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, osservando che, nel ritenere raggiunto lo scopo della notificazione in conseguenza della consegna del plico dal portiere al procuratore domiciliatario, il Giudice d'Appello ha trascurato di considerare che detta consegna era avvenuta soltanto in data 25 febbraio 2001, come da dichiarazione del portiere prodotta in giudizio, mentre la notifica era stata eseguita il 23 novembre 1999 -.

Le censure sono fondate -.

Non v'è dubbio che la notificazione della sentenza di primo grado al fine della decorrenza del termine breve di impugnazione, da eseguirsi, ai sensi dell'art. 285 cod. proc. civ., a norma dell'art. 170, co. 1 e 3, stesso codice, sia stata nel caso in esame eseguita invalidamente, poichè il procuratore della destinataria, Nuvola s.r.l., costituito nel giudizio di primo grado, presso il quale la notificazione doveva essere eseguita, aveva trasferito il proprio ufficio in altro luogo (la circostanza è pacifica), con la conseguenza che la notificazione doveva essere effettuata nel luogo in cui l'ufficio era stato trasferito -.

E' stato, infatti, più volte affermato da questa Suprema Corte il condiviso principio di diritto secondo

cui in tal caso la notificazione dev'essere effettuata "al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali, come nel caso di timbro apposto su comparsa conclusionale di primo grado) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte. Ed, infatti, il dato del riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo; tale onere è previsto, infatti, per il domicilio eletto autonomamente, mentre l'elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore ha solo la funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicchè costituisce onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad indicare il luogo di notificazione" (Cass, 13 marzo 1998, n. 2740; confermano l'indirizzo Cass. 18 giugno 1999, n. 6098; Cass., 7 giugno 2002, n. 8287) -.

Pertanto, deve ritenersi nulla la notificazione de qua, perchè eseguita a mani del portiere di uno stabile nel quale lo studio del procuratore della Nuvola S.r.l. non aveva più sede.

Il Giudice d'Appello, che, pur non avendo affrontato ex professo il problema della validità della notificazione, si è reso conto della serietà dell'eccezione sollevata dall'appellante, ha ritenuto di risolvere il problema ricorrendo all'istituto della sanatoria prevista dall'ultimo comma dell'art. 156 cod. proc. civ. - Ha ritenuto che la produzione in giudizio da parte del procuratore dell'appellante del plico raccomandato, che gli era stato consegnato dal portiere, a mani del quale la notificazione era stata eseguita, dimostrasse l'avvenuto raggiungimento dello scopo della notificazione.

Senonchè, dovendosi determinare la tempestività della proposizione dell'appello ai sensi degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., assumeva valore decisivo l'accertamento della data in cui era avvenuta la consegna del plico dal portiere al procuratore, anche perchè l'appellante assumeva, producendo, all'uopo, dichiarazione del portiere, che tale consegna si era verificata il 25 febbraio 2001 quando, ormai, il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, avvenuta il 23 novembre '99, era abbondantemente scaduto Solo tale accertamento avrebbe consentito di stabilire se l'appellante fu messo in grado di osservare il termine breve per l'impugnazione.

L'accoglimento dei motivi esaminati assorbe il primo motivo -.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio, anche per il regolamento dell'onere delle spese del giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli, che giudicherà, accertando, al fine di stabilire l'ammissibilità dell'appello nel termine breve di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., la data in cui il plico raccomandato contenente la sentenza di primo grado, notificata ai sensi dell'art. 285 cod. proc. civ., fu consegnato al procuratore della Nuvola s.r.l. dal portiere dello stabile in cui aveva precedentemente sede l'ufficio del procuratore stesso -.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi secondo e terzo del ricorso, dichiarando assorbito il primo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli - .

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 giugno 2004.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2005

Corte Suprema di Cassazione, Sez. I, n. 9914 del 11-05-2005

1 Febbraio 2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente

Dott. VITRONE Ugo - Consigliere

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere

Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA PER LE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI PRATO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. CARDUCCI 4, presso lo STUDIO MORBIDELLI - TRAINA, rappresentato e difeso dagli avvocati MORBIDELLI GIUSEPPE, DUCCIO M. TRAINA, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2053/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 13/12/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2004 dal Consigliere Dott.

Salvatore DI PALMA;

udito per il ricorrente, l'Avvocato POLIZZI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente, l'Avvocato MALNATI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1.1 Con citazione del 13 ottobre 1992, il Ministro delle Finanze convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, il Comune di Prato, esponendo che, con rapporto del 6 febbraio 1992, il Direttore dell'Ufficio del Registro di Prato aveva segnalato la mancata notificazione nei termini di n. 543 verbali per tasse automobilistiche, di cui era maturata la prescrizione, con conseguente danno all'erario di euro 1.701.907.870, oltre interessi maturati e maturandi, nonché la mancata notificazione di n. 1481 intimazioni, sempre relative a tasse automobilistiche, con ulteriore danno erariale di L. 612.383.645; e che l'omissione delle notificazioni era stata determinata dal fatto che il Sindaco del Comune di Prato si era rifiutato di farle eseguire a cura dei competenti uffici comunali per asserite difficoltà di tali uffici.

Tanto esposto, l'Amministrazione delle Finanze, deducendo la responsabilità del Comune convenuto ai sensi dell'art. 28 Cost. e degli artt. 261, 275, 273 e 274 del t.u. della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. n. 383 del 1934, ne chiese la condanna al pagamento della somma di L. 2.314.291.335 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi legali.

Costituitosi, il Comune di Prato - nel chiedere la reiezione della domanda, ovvero, in subordine la riduzione del quantum richiesto tenendo conto del concorso di colpa dell'Amministrazione attrice - dedusse, in primo luogo, che la legge n. 142 del 1990 aveva abrogato gli artt. 273 e 274 del t.u. del 1934, sui quali era stato fondato l'obbligo del Comune di cooperazione con l'Amministrazione finanziaria; e, in secondo luogo, che, in ogni caso, mancava, nel comportamento del Comune, qualsiasi elemento di colpa, avuto riguardo all'elevatissimo numero di atti da notificare ed allo scarso numero di messi comunali in servizio (sei, rispetto ad una pianta organica che ne prevedeva dodici) e tenuto conto che le notificazioni richieste superavano di gran lunga la capacità di smaltimento dell'ufficio dei messi; in via subordinata, dedusse, altresì, che esisteva un gravissimo concorso di colpa dell'Amministrazione finanziaria, la quale pretendeva di far notificare entro sei mesi un numero di circa 7000 atti, che erano relativi ad accertamenti che l'Ufficio del Registro avrebbe potuto effettuare due anni e mezzo prima, trattandosi di tasse automobilistiche afferenti all'anno 1988, e che erano stati trasmessi all'Amministrazione comunale con grave ritardo.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 1367 del 21 maggio 1998, rigettò la domanda.

1.3 A seguito di appello del Ministro delle Finanze, cui resistette il Comune di Prato, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 2053 del 13 dicembre 2000, rigettò l'appello.

In particolare, la Corte fiorentina ha così, tra l'altro, testualmente, motivato: A1)- "Va disatteso il primo motivo di gravame, atteso che il primo Giudice ha correttamente valutato l'incidenza nel caso di specie dell'abrogazione degli artt. 273 e 274 T.U. n. 383/34 come quella che ha fatto venir meno l'obbligo in linea generale per i comuni (e le province) di provvedere alle notifiche a messo dei messi comunali nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria". In realtà, come rilevato dal primo Giudice, una responsabilità del Comune di Prato... per l'omessa notifica nei termini dei processi verbali per tasse automobilistiche, con conseguente prescrizione del credito dall'Amministrazione, non può che fondarsi sull'esistenza di un obbligo, per il Comune, di provvedere alle notificazioni richieste... E'

assorbente e decisivo al riguardo il rilievo che l'abrogazione dell'art. 273 ad opera della legge 142/90 ha all'evidenza caducato detto obbligo di carattere generale ed indifferenziato, non essendo detto obbligo stato ribadito da altra nuova norma di pari portata. Ed il fatto che la L. n. 142/90 abbia confermato l'obbligatorietà dell'apprestamento del servizio comunale dei messi notificatori non è, di per se, sufficiente a fondare l'assunto, atteso che i messi notificatori comunali hanno la principale ragione di esistere in relazione alla notificazione degli atti dell'Amministrazione cui appartengono (comune e provincia);

restando indimostrata - e anzi contraddetta dallo spirito e dalla lettera della legge 142/90, come si è sopra rilevato - la sussistenza di un obbligo generale di notificazione di atti provenienti da altri soggetti pubblici". A2)- "Ne vale da parte del Ministero invocare a fondamento della sua tesi l'esistenza di altre norme di legge dalle quali trarrebbe 'un principio generale, oltre che una disciplina comunque applicabile in via analogica anche al caso di specie. In realtà, le norme richiamate (il D.P.R. 633/72 sull'IVA, l'art. 60 D.P.R. in materia di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. 602/73, ecc.) sono tutte norme che prevedono specifici casi nei quali gli atti dell'Amministrazione centrale ivi indicati possono essere notificati anche mediante messi comunali.

Ebbene, l'applicazione analogica di tali norme appare impossibile, trattandosi chiaramente di leggi che, nel quadro normativo mancante della regola generale dell'art. 273 T.U. cit., fanno eccezione alla regola generale dell'utilizzo dei messi per la notificazione degli atti dell'amministrazione cui appartengono e che in tale eccezione trovano la loro ragion d'essere. E', al riguardo, malamente invocato dal Ministero delle finanze l'art. 37 D.P.R. 39/53 (disciplinante il pagamento e la riscossione delle tasse automobilistiche) vigente all'epoca dei fatti di causa in relazione alla notifica prevista dall'art. 39 L. 07.01.1929 n. 4, dal momento che tale ultimo articolo è stato, in una con l'intero capo terzo della L. n. 4/1929, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 27.03.1969 n. 60". A3)- "Del pari sterile è il richiamo di parte appellante alla giurisprudenza sia dalla S.C.... che del Giudice amministrativo.... E' invero agevole rilevare al riguardo che tanto Cass. 1341/91.... quanto la altra indicata si riferiscono tutte a fattispecie verificatesi negli anni '80 sotto il vigore dei più volte citati artt. 273 a 274 R.D. n. 393/1934, espressamente richiamati in tali pronunce, oltre all'eventuale specifica disposizione relativa all'esaminato caso di specie, come quelli fondanti l'obbligo di notifica (in via generale) dei comuni-". B)- "Discende dalle considerazioni sopra esposte la non configurabilità, nel caso di specie, del mandato ex lege fra Amministrazione finanziaria e Comune appellato in conseguenza della specifica richiesta di notifica avanzata nella specie dalla prima al secondo in ordine al quale è incentrato il secondo motivo di gravame e che potrebbe trovare la sua fonte soltanto nell'escluso, all'epoca dei fatti di causa, obbligo di legge in via generale a carico dei comuni per le notifiche da eseguire nell'interesse dell'Amm.ne centrale. E l'inesistenza nella fattispecie di siffatto mandato ex lege comporta la radicale infondatezza delle ulteriori censure... sviluppata da parte appellante nel secondo e terzo motivo di impugnazione". 1.3 Avverso tale sentenza il Ministro delle Finanze ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria.

Resiste, con controricorso illustrato da memorie, il Comune di Prato.

Motivi della decisione

2.1 Con l'unico motivo (con cui deduce "Violazioni e falsa applicazione degli artt. 37 d.P.R. 5.2.1953 n. 39, 39 l. 7.1.29 n. 4, 56 d.P.R., 632/72, 32 d.P.R. n. 636/1972, 60 d.P.R. n. 600/1973, 26 d.P.R. n. 602/1973, 3 l. 853/7, 14 l. n. 890/1982 e 127 d.P.R. n. 43/1988, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che, nonostante la formale abrogazione dell'art. 273 del T.U. n. 383 del 1934, persisterebbe nell'ordinamento un principio di carattere generale che imporrebbe ai comuni la predisposizione del servizio di notificazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria, come sarebbe dimostrato dalla circostanza che l'art. 10 della legge

n. 205 del 1999 non che abolire il servizio medesimo lo avrebbe reso oneroso; e sottolineando che l'approccio della sentenza al combinato disposto degli artt. 37 del d.P.R. n. 39 del 1953 e 39 della legge n. 4 del 1929, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 60 del 1969, sarebbe errato, nella misura in cui la pronuncia di incostituzionalità non avrebbe travolto la norma che impone la collaborazione dei comuni per la notificazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi alle tasse automobilistiche.

2.2 Il ricorso deve essere respinto - previa correzione ed integrazione della motivazione in diritto della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384 comma 2 cod. proc. civ., essendo il suo dispositivo conforme al diritto - in base alle considerazioni che seguono.

A) - secondo quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, nonchè dagli scritti difensivi delle parti, debbono considerarsi pacifiche le seguenti circostanze: 1)- gli atti - la cui notificazione ai destinatari, a mezzo messi comunali, è stata richiesta dall'Ufficio del registro di Prato al Comune di quella Città - sono tutti afferenti all'omesso od insufficiente pagamento della tassa di possesso di autoveicoli relativa all'anno 1988 e sono costituiti, in parte (n. 5643 atti), da processi verbali di accertamento delle corrispondenti violazioni e, in parte (n. 1481 atti), da ingiunzioni di pagamento per il recupero dei tributi evasi e delle sopratasse; 2)- le predette richieste di notificazione sono state formulate nell'anno 1991 (cfr. Ricorso, pag. 2).

B) - Le contrapposte argomentazioni difensive impongono, all'evidenza, di individuare, alla luce delle sottolineate circostanze, la disciplina applicabile alla fattispecie ratione temporis e, in particolare, di stabilire se, allorquando - nel 1991, appunto - l'Ufficio del registro di Prato chiese al Comune di quella Città di eseguire la notificazione dei su ricordati atti, esistesse una disciplina particolare - o, comunque, un principio generale evincibile dall'ordinamento - che potesse porsi a fondamento dell'invocato obbligo, a carico del Comune richiesto, di eseguire le notificazioni stesse e, quindi, giustificare come legittima l'azione risarcitoria proposta (cfr., supra, n. 1.1).

C)- E' noto che i commi 4 e 5 dell'art. 273 del R.d. 3 marzo 1934 n. 383 (Approvazione del t.u. della legge comunale e provinciale), nel dettare la disciplina della nomina e delle funzioni dei messi comunali e provinciali, disponevano, rispettivamente, che "il messo comunale e quello provinciale sono autorizzati a notificare gli atti delle rispettive amministrazioni per cui non siano prescritte speciali formalità" (comma 4) e che "messi dei comuni e delle province possono anche notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta a quella da cui essi rispettivamente dipendono" (comma 5); e che il successivo art. 274 prescriveva che "salvo che non sia disposto altrimenti, i comuni e le province sono tenuti a compiere senza corrispettivo gli atti che siano loro commessi dalla legge nell'interesse generale".

Mentre l'art. 273 comma 5 poneva - in attuazione del generale principio del dovere di cooperazione tra amministrazioni pubbliche - una norma "abilitativa" dei predetti messi a notificare, previa esplicita richiesta, (oltre agli atti delle "proprie" amministrazioni, anche) atti provenienti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle (comune e provincia) da cui gli stessi dipendevano - come emerge chiaramente dal coordinamento testuale dei due commi citati ("il messo comunale e quello provinciale sono autorizzati a notificare gli atti delle rispettive amministrazioni (comma 4)"; "i messi dei comuni e delle province possono anche notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche (comma 5)", l'art. 274 ribadiva il generale dovere delle amministrazioni comunali e provinciali di "compiere senza corrispettivo" ogni atto che la legge stabilisse nell'interesse generale. Coordinando le due disposizioni, ne risultava il generale dovere dei messi comunali e provinciali di eseguire - a condizione che la legge prevedesse anche in capo agli stessi il potere di eseguirle - le notificazioni di atti loro richiesti da "altre" amministrazioni pubbliche.

Del resto, questa corte (cfr., e pluribus, sentt. nn. 878 del 1984, 2186 del 1987, 2083 del 1990,

13411 del 1991, 10929 del 1997, 711 del 2002 - tutta pronunciata a s.u. - nonché 5069 del 1997, 5987 del 1998, 10263 del 2000, 11469 del 2004) - nell'affermare costantemente il principio, secondo cui, quando l'amministrazione finanziaria, avvalendosi dalla facoltà attribuitale dalla legge provveda alla notificazione degli avvisi di accertamento, o di altri atti, a mezzo dei messi comunali, facendone richiesta all'amministrazione comunale dalla quale questi dipendono, sorge un rapporto di preposizione, che deve essere qualificato come mandato ex lege, la cui violazione può costituire fonte di responsabilità contrattuale - ha sempre fondato, nella fattispecie sottoposte al suo esame, il legittimo esercizio del predetto potere di avvalimento e, quindi, la nascita del mandato su specifiche norme attributive di tale potere, pur ricollegandolo, per così dire sullo sfondo, ai principi emergenti dagli artt. 273 e 274 del R.d. n. 383 del 1934, ma soltanto nei casi in cui queste disposizioni potassero considerarsi ancora vigenti.

E', altresì, noto che la predette disposizioni sono state espressamente abrogate dall'art. 64 co. 1 lett. c) della legge 8 giugno 1990 n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) con effetto del 13 giugno 1990 (cfr. art. 65; cfr., altresì, l'art. 274 comma 1 lett. a ("Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) regio decreto 3 marzo 1934 n. 383") del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che ha approvato il t.u. delle leggi sull'ordinamento dagli enti locali).

E, intervenuta tale abrogazione, questa Corte (cfr. sent. n. 14854 del 2000) ha affermato la nullità della notificazione eseguita da masso comunale in mancanza di una specifica norma attributiva del potere di avvalimento.

Principi generali in materia di notificazione dagli atti delle pubbliche amministrazioni, del tutto diversi da quelli desumibili dalle predette disposizioni del t.u. del 1934, sono evincibili dalla disciplina dettata dall'art. 10 della legge 3 agosto 1999 n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia a ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990 n. 142), vigente dal 21 agosto 1999 e mantenuto in vigore dall'art. 274 comma 1 lett. qq) del già citato d.lgs. n. 267 del 2000.

Infatti, il comma 1 di tale articolo dispone: "Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei loro atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge". E, mentre i commi 2 e 3 prevedono a favore del comune il rimborso delle spese e la corresponsione di un "corrispettivo" per la notificazione di ciascun atto nell'interesse dell'amministrazione pubblica richiedente, il successivo comma 5 - nel sostituire il primo comma dell'art. 12 della legge 20 novembre 1982 n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) - stabilisce: "Le norme sulla notificazione dagli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso".

Del resto, già l'art. 14 comma 1 primo periodo della legge 20 novembre 1982 n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) - nel testo modificato dall'art. 20 comma 1 della legge 8 maggio 1998 n. 146, con decorrenza dal 15 maggio 1998 - aveva stabilito esplicitamente, tra l'altro, che "la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali, ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo la modalità previste dalla presente legge". Ed anche a voler ritenere che tale disposizione, anteriormente alle modificazioni apportate nel 1998 (riportate in corsivo), potesse fondare il predetto potere di avvalimento dei messi comunali, deve

sottolinearsi che il secondo periodo del medesimo comma dell'art. 14 fa "salve", tra l'altro, "le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta" sicché, e innanzitutto a tali leggi che l'interprete deve rivolgere la propria attenzione (V., infra, lett. D).

Orbene, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998 e dell'art. 10 della legge n. 365 del 1999, il legittimo esercizio, da parte delle amministrazioni pubbliche, del potere di avvalimento dei messi comunali per le notificazioni di loro atti risulta ormai - a differenza della previgente disciplina - meramente "residuale", subordinato com'è alle rigorose condizioni, rispettivamente, che la notificazione diretta a mezzo del servizio postale, da parte dell'Amministrazione finanziaria, "risulti impossibile" e che "non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge".

Ma è del tutto evidente che siffatta disciplina - pure richiamata dall'Avvocatura erariale, al fine di dimostrare la perdurante esistenza, anche dopo l'abrogazione dei citati artt. 273 e 274 del R.d n. 383 del 1934, dell'"obbligatorietà dell'apprestamento del servizio" - è, comunque ed a prescindere da altre pur possibili osservazioni, inapplicabile alla fattispecie, perfezionatasi nel 1991, *ratione temporis*.

Sicché, può concludersi che, in ogni caso, nel periodo intercorrente tra l'abrogazione degli artt. 273 e 274 citt. - 13 giugno 1990 - e l'entrata in vigore dell'art. 10 della legge n. 265 del 1999 - 21 agosto 1999 - il legittimo esercizio, da parte delle amministrazioni pubbliche, del potere di avvalimento dei messi comunali per le notificazioni di loro atti presuppone che sia individuabile nell'ordinamento uno specifico fondamento legislativo, che attribuisca all'amministrazione interessata il predetto potere di avvalimento.

D) - Trattandosi, dunque, nella specie, di richieste di notificazione di processi verbali di accertamento e di ingiunzioni di pagamento - afferenti ad omesso e/o insufficiente pagamento della tassa di possesso di autoveicoli, relativa all'anno 1988 - formulate nel 1991, la disciplina applicabile - contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata (la cui motivazione in diritto deve essere, pertanto, corretta la parte qua) ed a quanto reputato dalle parti, che fanno riferimento al combinato disposto degli artt. 37 del d.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) e 39 comma 1 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) - è quella dettata dalla legge 24 gennaio 1978 n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), entrata in vigore l'11 aprile 1978 (v. art. 6 comma 1) ed attualmente vigente (v., infra, lett. E), confermata dall'art. 5 comma 50 del d.l. 30 dicembre 1982 n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni (in realtà, la legge di conversione ha sostituito integralmente il contenuto del decreto-legge), nella legge 28 febbraio 1983 n. 53 (v., infra, lett. E).

L'art. 1 comma 1 della legge n. 27 del 1978 prevede, tra l'altro, l'applicazione, "in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge 7 gennaio 1929 n. 4", delle "soprattasse stabilite nella tabella annessa alla premente legge", "per il mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche e per l'inosservanza delle altre disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39, e successive modificazioni, e delle singole leggi delle Regioni a statuto ordinario sulla tassa regionale di circolazione, nonché per il mancato o insufficiente pagamento dell'abbonamento all'autoradio".

I numeri 1 e 2 della annessa "tabella delle infrazioni" prevedono, rispettivamente, come "titolo della infrazione" la "circolazione senza il pagamento della tassa" e la "circolazione con pagamento della tassa in misura inferiore a quella dovuta" e, come "misura della soprattassa", rispettivamente, quella "pari a tre volte la tassa annua dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso" e quella "pari a tre volte la differenza tra la tassa annua dovuta e quella pagata rapportata ad anno, oltre al pagamento della

differenza di tassa”.

L'art. 2 disciplina il procedimento relativo all'accertamento della predetta violazioni, nonché alla riscossione dei tributi evasi e della soprattassa. Il potere di accertamento – il cui esercizio deve essere formalizzato in apposito “processo verbale” – è attribuito agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria, agli organi indicati nell'art. 38 del d.P.R. n. 39 del 1953 e nell'art. 138 del previgente codice della strada, approvato con d.P.R. n. 393 del 1959, “nonchè dai direttori e procuratori del registro nell'ambito del proprio ufficio e nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali” (comma 1).

I commi 2 e 3 dell'articolo in esame regolano la notificazione del verbale, distinguendo l'ipotesi in cui sia possibile la notificazione contestuale all'accertamento da quella in cui la notificazione stessa avvenga successivamente nel primo caso, la notificazione è eseguita dall'agente accertatore; nel secondo, dall'ufficio o dal comando da cui il verbalizzante dipende “anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. Dai primi tre commi dell'art. 2 si deduce, quindi, sia pure in prima approssimazione, che, nelle ipotesi in cui la violazione sia stata accertata dai direttori o procuratori del registro, è l'ufficio del registro che deve eseguire la notificazione dal verbale.

Il comma 6 dispone: “L'ufficio o il comando innanzi indicati trasmettono l'originale del processo verbale, con le prove della eseguita notificazione, all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata, che provvede alla riscossione dei tributi evasi e delle soprattasse”.

Il comma 7 prevede che, “se il trasgressore non si avvale del beneficio della riduzione ad un terzo delle soprattasse previsto dalla nota in calce alla tabella annessa alla presente legge, l'ufficio del registro emette a suo carico ingiunzione di pagamento per il recupero dei tributi evasi e delle soprattasse nella misura intera”. Anche quest'ultima disposizione si riferisce, con ogni evidenza, alla fattispecie, tenuto conto che il secondo gruppo di atti, trasmesso per la notificazione al Comune di Prato, ha ad oggetto proprio n. 1841 ingiunzioni di pagamento (V, supra, lett. A).

L'analisi di tale disciplina mostra chiaramente che nè per la notificazione dei processi verbali, nè per quella delle ingiunzioni di pagamento emessa dall'ufficio del registro è previsto esplicitamente – rispettivamente, in capo all'ufficio o al comando da cui dipenda l'agente accertatore, ovvero in capo all'ufficio del registro – il potere di avvalimento dei messi comunali.

Escluso che, in tal senso, possa farsi riferimento, *ratione temporis*, come già sottolineato (v., supra, lett. C), agli artt. 273 e 274 del R.d. n. 383 del 1934, non è nemmeno invocabile l'art. 14 della legge n. 890 del 1982 (nel testo precedente alle modificazioni introdotte nel 1998), perchè la legge n. 27 del 1978 è certamente *lex specialis* (“singola legge di imposta”) rispetto a quella del 1982, che fa salve, appunto, “le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta”.

Orbene, per quanto attiene alla notificazione dei processi verbali di accertamento, la legge n. 27 del 1978 prevede specifiche modalità di notificazione degli stessi sia per la notificazione “contestuale” all'accertamento, che si esegue “mediante consegna di una copia del verbale” al proprietario ed al conducente da parte dell'agente accertatore, sia per quella successiva all'accertamento, che deve essere eseguita, “anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data dell'accertamento, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione (art. 2 comma 3 e 4).

Sicchè, i concorrenti rilievi – secondo cui la legge n. 27 del 1978 prevedeva già la notificazione dei processi verbali di accertamento a mezzo del servizio postale ed a cura dell'ufficio o comando da cui il verbalizzante dipende; e secondo cui colliderebbe con il principio di economicità dell'azione amministrativa la possibilità per i predetti ufficio o comando di richiedere ai messi comunali il

compimento di un atto (la notificazione a mezzo del servizio postale, appunto), che gli stessi sono in grado di compiere agevolmente e con la rapidità richiesta dall'esistenza del su richiamato termine perentorio - inducono univocamente ad escludere l'applicabilità dell'art. 14 della legge n. 890 del 1982.

Per quanto riguarda, poi, la notificazione delle ingiunzioni di pagamento (le c.d. ingiunzioni fiscali), è noto che la relativa disciplina risulta dettata dal R.d. 14 aprile 1910 n. 639 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi del demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari), il cui art. 2 comma 2 prevedeva che l'ingiunzione, vidimata e resa esecutiva dal pretore (ma v., ora, art. 229 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), "è notificata, nelle forme delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'ufficio di conciliazione".

Sicchè, anche per la notificazione di questo tipo di atti esisteva (nel 1991) una *lex specialis*, la quale prevedeva specifiche modalità che non includevano, tra i soggetti abilitati ad eseguirla, i nessi comunali (cfr., ad es. Cass. sent. n. 352 del 1979, secondo cui ingiunzione fiscale, emessa norma del R.d. n. 639 del 1910, può essere notificata al contribuente, oltre che dall'ufficiale giudiziario, anche dal messo dell'ufficio di conciliazione).

B)- che - contrariamente a quanto affermato dalla Corte fiorentina ed opinato dalle parti - la disciplina applicabile alla fattispecie sia esclusivamente quella dettata dalla legge n. 27 del 1978, ora analizzata, e non, invece, quella contenuta nel Capo 5^o del d.P.R. n. 39 del 1953, ivi compreso l'art. 37 di tale decreto (che, sotto la rubrica "Repressione delle violazioni", stabiliva: "Per la repressione delle violazioni alle norme del presente Testo Unico si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929 n. 4"), risulta univocamente dalle concorrenti considerazioni che seguono.

E1)- il capo 5^o del d.P.R. n. 39 del 1953, intitolato "Delle violazioni e delle norme di procedura", dettava le norme relative alle sanzioni - stabilendo che "per le infrazioni alle disposizioni del premente Testo Unico si applicano le sanzioni previste dalla tabella allegato n. 2"; e che "il conducente ed il proprietario del veicolo sono solidamente obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nella tabella stessa") (art. 35 commi 1 e 2) - individuava gli organi cui era demandato l'accertamento delle violazioni (art. 37) e disciplinava le controversie relative all'applicazione del tributo (art. 39). orbene - a parte la materia avente ad oggetto la contraffazione dei contrassegni di circolazione, regolata dall'art. 36 del testo unico, che in questa sede non rileva - tutte le altre materie del Capo 5^o sono state disciplinate ex novo dalla legge n. 27 del 1978: quella relativa alla determinazione delle violazioni e delle corrispondenti sanzioni ("Per il mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche e per l'inosservanza delle altre disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39, e successive modificazioni... si applicano... le soprattasse stabilite nella tabella annessa alla presente legge"), nell'art. 1 comma 1 e nella tabella annessa alla legge; quella relativa alla statuizione del vincolo di solidarietà, quanto al pagamento delle soprattasse tra proprietario e conducente, nell'art. 1 comma 2; quella relativa al procedimento di accertamento delle violazioni, agli organi competenti ad accertarle, nonché alla riscossione dei tributi evasi e delle soprattasse, nell'art. 2; quella relativa all'applicazione del tributo e delle soprattasse, nell'art. 3.

Sicchè, può ben affermarsi, sotto i profili che in questa sede rilevano, che la legge n. 27 del 1978 ha tacitamente abrogato, per "nuova disciplina", il predetto Capo 5^o del d.P.R. n. 39 del 1953, come, del resto, è confermato dall'art. 5 della legge, laddove viene statuito, con la consueta formula, che "è abrogata ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con la presente legge".

E2)- un'ulteriore conferma della ora affermata abrogazione si trae dalla disciplina contenuta nel su

richiamato decreto-legge n. 953 del 1982, conv., con modif., nella legge 53 del 1983 (cfr., supra, lett. D), che ha sostituito alla tassa di circolazione quella di possesso di autoveicoli: infatti, l'art. 5 comma 50 (della legge di conversione) stabilisce che "per la repressione delle violazioni alle norme del trentunesimo comma e dai commi successivi del presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978 n. 27"; sicchè, la successiva disposizione - art. 5 comma 59:

"Continuino ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39..." - a parte ogni altra considerazione, non può certamente applicarsi alla ipotesi, quali quelle di specie, di omesso od insufficiente pagamento della tassa di possesso.

E3)- La legge n. 27 del 1978 è stata considerata in vigore da tutte le successive discipline che, direttamente o indirettamente, si sono riferite alla materia della tasse automobilistiche.

E così, in primo luogo, l'art. 231 del nuovo codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), che, nell'abrogare espressamente norme precedenti, al comma 3 secondo periodo, stabilisce: "Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978 n. 27".

Ed ancora, più specificamente, l'art. 17 del d.lgs, 18 dicembre 1997 n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'art. 133, comma 133, lettera q, della legge 23 dicembre 1996 n. 662), nel testo sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. d) del d.lgs. 5 giugno 1998 n. 203, che, nel disciplinare la "sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli" oltre a sostituire alla parola "soprattassa" quella "sanzione amministrativa", ha parzialmente abrogato - e, quindi, parzialmente mantenuto in vigore - alcune disposizioni della legge n. 27 del 1978 e della tabella annessa.

2.3 Le considerazioni che precedono consentono di ritenere assorbita ogni altra censura formulata nel ricorso.

La novità delle questioni trattate integra giusto motivo per dichiarare compensate per intero, tra le parti, le spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 ottobre 2004.

Riferimenti normativi

RD 03-03-1934 n. 383, Art. 273

RD 03-03-1934 n. 383, Art. 274

DPR 05-02-1953 n. 39 0

L 24-01-1978 n. 27, Art. 2

DL 30-12-1982 n. 953 0

L 28-02-1983 n. 53 0

L 08-06-1990 n. 142, Art. 64

Cass. civ. Sez. V, (ud. 13-10-2004)
02-03-2005, n. 4377

1 Febbraio 2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RIGGIO Ugo - Presidente

Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere

Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

INDUSTRIA OLEARIA BIAGIO MATALUNI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Boccioni n. 4, presso l'Avv. Francesco D'Ayala Valva, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

Amministrazione dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate elettivamente rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliate presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 215/3/02 della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13 ottobre 2004 dal Relatore Cons. Dott. Stefano Monaci;

Udito l'Avv. Francesco D'Ayala Valva;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Svolgimento del processo

1. La controversia ha per oggetto l'impugnazione, da parte della contribuente Industria Olearia Biagio Mataluni s.r.l., di una cartella, emessa dall'agenzia delle entrate di Benevento portante la somma di L. 255.676.200 per IVA, relativa all'anno 1984, oltre ad interessi e sanzioni.

La società proponeva ricorso eccependo la illegittimità e la nullità della cartella di pagamento in quanto la stessa non sarebbe stata preceduta dalla notificazione dell'avviso rettifica.

La commissione provinciale respingeva il ricorso, e questa sentenza veniva confermata, con altra sentenza n. 215/3/02, in data 25 settembre/12 novembre 2002, dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania.

La pronunzia di appello rilevava che, secondo quanto risultava dalla relata, la notificazione dell'avviso di rettifica era stata effettuata in Montesarchio alla via Benevento, indicata come sede effettiva della società, a mani del signor Mataluni Giuseppe indicato, a sua volta come addetto alla società ed incaricato di ricevere gli atti.

Riteneva che in mancanza di querela di falso la commissione non potesse disconoscere nè che il signor Mataluni Giuseppe rivestisse quelle qualità nè che la sede effettiva della società fosse situata a quell'indirizzo.

Da questi elementi desumeva la validità della notificazione dell'avviso di accertamento, aggiungendo anche che non sussistevano specifiche censure contro la notificazione della cartella di pagamento.

2. Con ricorso per Cassazione notificato l'11 giugno 2003 propone ricorso per Cassazione, con un motivo, la società Industria Olearia Biagio Mataluni s.r.l., con sede legale in Montesarchio, alla via San Rocco, in persona del legale rappresentante signor Biagio Mataluni.

Resiste l'amministrazione finanziaria con controricorso notificato 18 luglio 2003.

Con due successive istanze di prelievo, depositate in cancelleria rispettivamente il 3 ed 17 ottobre 2003, la società ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione, allegando motivi di urgenza in quanto il concessionario del servizio di riscossione avrebbe manifestato l'intenzione di procedere esecutivamente alla riscossione coattiva del carico tributario iscritto a ruolo e questo avrebbe comportato gravi danni alla società contribuente.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di impugnazione la società contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140, 145 e 148 c.p.c. e dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, nonché l'omessa pronuncia sul punto decisivo della controversia.

Sostiene innanzi tutto che la notificazione doveva essere effettuata nel domicilio della società mediante consegna al destinatario dell'atto.

Nel ritenere legittima la notificazione dell'avviso la sentenza si sarebbe basata sui presupposto che il

messo notificatore avrebbe constatato che in via San Rocco n. 10 di fatto non vi sarebbe stata la sede della società e che da informazioni assunte sarebbe risultato che quest'ultima si era trasferita in via Benevento.

Secondo il ricorrente in realtà nella relazione di notificazione non vi sarebbe traccia di queste circostanze di fatto.

Il giudice non avrebbe motivato sull'eccezione relativa alla illegittima indicazione del luogo di consegna dell'atto da parte del notificante e di conseguente illegittimità della notificazione.

2. Il ricorrente sostiene anche che per contestare la validità di quella notificazione non era necessario procedere a querela di falso, perchè non si contestava affatto la veridicità del fatto che il messo notificatore avesse incontrato il signor Giuseppe Mataluni; si negava, invece, che quest'ultimo, consegnatario dell'atto, avesse un qualsiasi rapporto con la Industria Olearia Biagio Mataluni s.r.l.

Inoltre, dichiarando che non poteva esaminare il punto se non in presenza di una querela di falso il giudice avrebbe implicitamente dichiarata l'impossibilità di giudicare sul contenuto della relata.

Il giudice stesso non si sarebbe pronunciato, inoltre, sulle eccezioni relative all'inidoneità del consegnatario signor Giuseppe Mataluni a ricevere l'atto, dato che quest'ultimo non avrebbe avuto rapporti con la società e sarebbe stato reperito in un sito a sua volta ad essa estraneo.

La ricorrente argomenta che una notificazione era valida soltanto in presenza di un collegamento funzionale tra il destinatario dell'atto, il luogo in cui l'atto stesso veniva consegnato e la persona fisica del consegnatario.

Nel caso di specie questo non sarebbe avvenuto, e la sua mancanza avrebbe comportato un vizio non sanabile di quella notificazione.

Secondo la ricorrente il procedimento di notificazione adottato sarebbe assolutamente estraneo alle previsioni degli artt. 60 del D.P.R. n. 600/1973, e 145 c.p.c., e non rientrerebbe neppure nella disciplina prevista per i casi di irreperibilità.

In particolare l'atto avrebbe dovuto essere consegnato presso la sede sociale, e questo non sarebbe avvenuto.

3. Nel controricorso l'amministrazione eccepisce preliminarmente che la controparte sarebbe priva di interesse ad agire rispetto all'azione proposta di impugnazione della cartella di pagamento sostenendo che l'unico effetto di un suo accoglimento sarebbe stato quello di paralizzare l'azione esecutiva, e ricordando che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente ad un atto notificato ne consentiva l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

Nel merito sostiene che il ricorso è infondato e che la procedura seguita per la notificazione dell'atto presupposto era stata corretta. Gravava in ogni caso sulla società destinataria della notificazione l'onere di dimostrare la non veridicità dell'esistenza della propria sede presso un determinato indirizzo o l'estraneità alla ricezione della persona ivi rinvenuta.

4. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.

Va precisato innanzi tutto - per chiarezza - che, anche se l'oggetto della controversia è costituito dall'impugnazione della cartella di pagamento, in realtà lo snodo centrale della materia del contendere, e dello stesso ricorso per Cassazione, è quelle della regolarità della notificazione

dell'avviso di accertamento che ha preceduto la cartella.

L'avviso di accertamento non costituisce peraltro un atto del procedimento, ma piuttosto un atto prodromico al procedimento, ma che rimane esterno rispetto allo stesso.

Il fascicolo (d'ufficio) degli atti del procedimento doveva contenere l'atto impugnato, vale a dire, nel caso di specie, la cartella di pagamento, ma non doveva contenere, invece, atti antecedenti, non direttamente impugnati in quel giudizio.

Proprio per questo l'avviso di accertamento non doveva essere allegato agli atti del procedimento (ed, innanzi tutto, al ricorso introduttivo); e di fatto non lo è, come è facile constatare attraverso un riscontro diretto che in questo caso la Corte può effettuare essa stessa essendo stato dedotto un vizio di carattere procedurale: gli atti del procedimento contengono, infatti, come atto impugnato la cartella esattoriale, ed essa soltanto.

Le modalità della notificazione dell'avviso potranno essere ricostruite perciò (nei limiti in cui potranno esserlo) soltanto in base a quanto risulta dall'accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata, ma non attraverso un esame diretto dell'atto.

5. La commissione tributaria regionale ha fondato la propria decisione - che ha ritenuto, in sostanza, la regolarità di quella notificazione - sulla efficacia di prova fino a querela di falso che la qualità di pubblico ufficiale dell'agente notificante imprime alla relazione di notificazione.

Non è esatto che di fronte alla attestazione di un pubblico ufficiale che abbia il potere di attribuire pubblica fede ai propri atti (in questo caso la relazione di notificazione dell'agente notificante), ed in mancanza di una querela di falso, sia precluso al giudice esaminare in concreto le doglianze della parte relative alla legittimità di un atto di notificazione, nel caso specifico quelle della contribuente relative alla regolarità della notificazione dell'avviso di accertamento.

Su questo punto la motivazione della sentenza impugnata appare inesatta o quanto meno insufficiente.

Come giustamente rileva la ricorrente, in realtà il potere di attribuzione di pubblica fede è limitato soltanto agli atti che il pubblico ufficiale attesta di avere effettuato, ed ai fatti che attesta essere avvenuti in sua presenza, ma non può coprire tutte le circostanze comunque riportate nella relazione di notifica.

Nel caso di specie ha attestato - con accertamento che fa fede fino a querela di falso - di avere consegnato la copia notificata dell'avviso di accertamento al signor Mataluni Giuseppe in via Benevento.

Questa circostanza, di per se stessa, nella sua materialità, non è contestata.

Non fa parte, invece, dell'accertamento privilegiato contenuto nella relazione di notificazione, e non fa fede fino a querela di falso, la circostanza che quella di via Benevento fosse la sede effettiva della società contribuente, e neppure quella che il signor Mataluni Giuseppe, cui era stato consegnato materialmente il documento, fosse autorizzato a ricevere atti notificati alla società. A tutto concedere, non risulta che l'ufficiale notificante avesse ricompreso nel proprio accertamento privilegiato queste due circostanze, che non possono dirsi accertate con una prova che faccia fede fino a querela di falso.

Per quanto risulta del contenuto della relazione di notificazione (e per quanto se ne può dedurre) la copia notificata dell'avviso di accertamento è stata consegnata ad un soggetto che, (verosimilmente)

si è dichiarato qualificato a ricevere gli atti per conto della società, ma che non è specificamente provato che lo fosse effettivamente ed in modo ufficiale (anche se per la verità, ha il medesimo cognome che è riportato nella denominazione della società), e, soprattutto, che la notificazione è stata effettuata ad un indirizzo, quello di via Benevento, in cui (verosimilmente) esiste un impianto o un ufficio riconducibile alla società Biagio Mataluni s.r.l., ma presso cui non risulta positivamente che sia stata trasferita, anche solo in via di fatto, la sede della società.

In realtà le circostanze controverse (i poteri del signor Giuseppe Mataluni, e la sede, anche solo di fatto, della società Biagio Mataluni s.r.l.) avrebbero essere accertate dal giudice del merito, e dovranno essere oggetto di una nuova indagine da parte del giudice di rinvio.

6. Non va dimenticato, peraltro, che ogni contribuente che non sia stato in condizione di impugnare in precedenza un atto preliminare a causa della nullità della notificazione di esso, è rimesso in termine dalla notificazione di un atto successivo che ne consegua per impugnare anche il primo atto unitamente al secondo. Nel caso di specie la contribuente società Biagio Mataluni s.r.l è stata rimessa in termine per impugnare anche l'avviso di accertamento unitamente alla cartella di pagamento.

In concreto, peraltro, ha impugnato la cartella, ma non ha impugnato unitamente ad essa - come avrebbe potuto - anche il precedente avviso di accertamento.

Occorre, inoltre, valutare se in concreto la proposizione del giudizio, e il fatto di essere stato rimesso in termine per impugnare, valgano a sanare eventuali irregolarità non solo della notificazione dell'atto impugnato, vale a dire della cartella, ma anche di quella dell'avviso di accertamento che ne costituiva il presupposto; questa valutazione dovrà essere effettuata alla luce dei principi di diritto recentemente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "la natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione per l'avviso di accertamento, in virtù dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza - previsto dalle singole leggi d'imposta - per l'esercizio del potere di accertamento" (Cass. civ., Sezioni Unite, 5 ottobre 2004, n. 19854).

7. Conclusivamente, dunque, il ricorso deve essere accolto, e la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania cassata, mentre la causa deve essere rinviata, per un nuovo esame, ad un giudice di rinvio, che si individua in una diversa sezione della stessa commissione tributaria regionale, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2004.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2005

Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 13-01-2005, n. 458

1 Febbraio 2006

NOTIFICAZIONE (MAT. CIV.)

Notificazione in genere alle amministrazioni dello Stato a mezzo posta a persone non residenti o irreperibili

Nullità

Rinnovazione della notificazione

TERMINI PROCESS. CIV.

Termini processuali in genere

Riferimenti normativi

CPC Art.139

CPC Art.140

CPC Art.291

CPC Art.369

CPCATT Art.48

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORONA Raffaele - Primo Presidente f.f.

Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente di sezione

Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere

Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere

Dott. PROTO Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere

Dott. LO PIANO Michele - Consigliere

Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

CARDIA GIANNI IN PROPRIO E PER I COEREDI DI BENVENUTO CARDIA;

- intimato -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma, sez. 18 n. 223/18/97 pronunciata il 15/10/1997, depositata il 29/01/98;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/10/04 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;

udito l'Avvocato Gianni DE BELLIS, dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per l'ammissibilità del ricorso.

La Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - riunita in Camera di consiglio;

esaminati gli atti;

Svolgimento del processo

CONSIDERATO

L'8 novembre 1994 l'Ufficio delle imposte dirette di Roma notificò al signor Gianni Cardia, quale erede del padre Benvenuto, un avviso di mora concernente redditi del de cuius prodotti negli anni 1978 - 1979 ed assoggettati ad IRPEF e ad ILOR. Il Cardia propose ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Roma, adducendo di non essere tenuto a rispondere dell'obbligazione perchè aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario.

Il ricorso fu accolto dalla Commissione tributaria adita e l'ufficio finanziario propose appello, affermando:

a) che, ai sensi dell'art. 16, 3 comma, del D.P.R. n. 636 del 1973, l'avviso di mora non può essere impugnato qualora sia stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale;

b) che, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 602 del 1973, contro l'avviso di mora è ammesso soltanto ricorso all'Intendente di finanza, ora Direzione regionale delle entrate;

c) che, comunque, l'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario non annulla la figura dell'erede ma produce soltanto l'effetto di distinguere il patrimonio del defunto da quello dell'erede stesso, ai sensi dell'art. 490 del codice civile.

La Commissione tributaria regionale di Roma, con sentenza depositata il 29 gennaio 1998, respinse l'impugnazione considerando:

1) che l'onere di provare l'avvenuta notifica della cartella incombeva all'ufficio, sicchè in difetto di tale prova il ricorso alla Commissione tributaria era legittimo, non ricorrendo gli estremi per l'applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973;

2) che, quanto al disposto dell'art. 490 cod. civ., l'effetto del beneficio d'inventario consiste proprio nel mantenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, per cui quest'ultimo non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni pervenuti;

3) che, in ordine all'eventuale decadenza dal beneficio (peraltro non eccepita dall'ufficio), in applicazione del principio dettato dall'art. 2697 cod. civ. chi intende far valere un credito contro un chiamato all'eredità del debitore, affermandolo erede di quello ope legis. ai sensi dell'art. 485 cod. civ., ha l'onere di provare il possesso di quell'eredità da parte del detto chiamato, mentre nella specie l'ufficio nulla aveva dedotto, onde la pronunzia impugnata doveva trovare conferma.

Avverso la suddetta sentenza il Ministero delle finanze (oggi Ministero dell'economia e delle finanze) ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Cardia in proprio e per i coeredi di Benvenuto Cardia.

L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La quinta sezione civile di questa Corte, con ordinanza depositata il 24 giugno 2003, ha rilevato che la notificazione del ricorso era stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che non risultava depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata inviata al contribuente il 15 marzo 1999 e che l'intimato non aveva svolto difese. Ha osservato, quindi, che si doveva stabilire se, in difetto dell'avviso di ricevimento, la notifica fosse da considerare inesistente, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione (come affermato in alcune sentenze di questa Corte), oppure se, in adesione ad un diverso orientamento, dovesse ritenersi che, ai fini del perfezionamento della notifica avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., fosse sufficiente l'espletamento delle tre formalità prescritte dalla citata norma, essendo irrilevante il momento dell'effettiva ricezione del plico raccomandato contenente l'avviso dell'avvenuto deposito e non necessaria l'allegazione dell'avviso di ricevimento all'originale dell'atto.

L'ordinanza ha proseguito rimarcando che detta problematica - sia pure sotto il diverso profilo della compatibilità, con gli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 149 c.p.c. e 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982 n. 890 - ha formato oggetto della pronunzia della Corte costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui era stabilito che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anzichè a quella (anteriore) di consegna dell'atto medesimo all'ufficiale giudiziario. Ed ha aggiunto che, alla luce dei principi costituzionali richiamati in tale pronunzia, dei quali è stata sottolineata la portata generale, deve essere risolto il contrasto interpretativo manifestatosi nella giurisprudenza di questa Corte in ordine agli effetti da collegare alla mancata produzione dell'avviso di ricevimento della

raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario da notizia del compimento delle formalità (ex art. 140 c.p.c.) al destinatario dell'atto, ravvisando quindi una questione di massima di particolare importanza, la cui definizione è necessaria per decidere la controversia de qua. Pertanto il ricorso è stato rimesso al Primo Presidente per eventuale assegnazione alle Sezioni unite. A tanto si è provveduto e la causa è stata rimessa all'odierna udienza di discussione, all'esito della quale la Corte:

OSSERVA

Motivi della decisione

1. Come emerge dalla relazione in calce al ricorso per Cassazione proposto dal Ministero delle finanze, tale ricorso (diretto ad impugnare la decisione della Commissione tributaria regionale di Roma depositata il 29 gennaio 1998) fu notificato al destinatario ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civile. Il deposito della copia dell'atto nella casa comunale risulta effettuato il 13 febbraio 1999, ma si tratta di un evidente errore materiale in quanto l'atto reca la data dell'11 marzo 1999, onde è impossibile che il detto adempimento abbia avuto luogo quasi un mese prima della formazione del ricorso, sicchè nella relata, dove si legge "13/2/99", deve leggersi in realtà "13/3/99", come si desume anche dalle annotazioni esistenti sulla prima pagina del ricorso stesso. Sempre dalla relazione di notifica, poi, si trae l'eseguita affissione dell'avviso del deposito e la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall'ultima parte del citato art. 140 (spedizione avvenuta il 15 marzo 1999). Detto avviso, però, non si trova allegato al ricorso, nè risulta comunque prodotto, mentre l'intimato (come sopra si è detto) non ha svolto in questa sede attività difensiva.

2. Muovendo da tali rilievi (e richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002) l'ordinanza della quinta sezione civile di questa Corte ha ravvisato un contrasto di giurisprudenza, e comunque una questione di massima di particolare importanza, in ordine agli effetti collegabili alla mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario da notizia al destinatario della notificazione, eseguita con le modalità di cui al citato art. 140.

Più esattamente, la questione rimessa all'esame delle sezioni unite può essere riassunta nei seguenti termini, se, in caso di notifica del ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. eseguita con il compimento delle formalità prescritte (deposito della copia dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito - ora in busta chiusa e sigillata: art. 174 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento), la mancata allegazione di tale avviso determini l'inesistenza o la nullità della notificazione; e se sulla risposta a tale quesito influisca la sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, la quale ha anticipato per il notificante il perfezionamento della notificazione, eseguita col mezzo della posta, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, facendo salvo per il destinatario il perfezionamento della notifica alla data della ricezione dell'atto stesso.

3. Il contrasto di giurisprudenza segnalato dall'ordinanza di rimessione in effetti non è ravvisabile, perchè i due orientamenti ipotizzati in conflitto riguardano due modalità diverse di notificazione: il primo orientamento (cui si riferiscono le sentenze, richiamate nella suddetta ordinanza, n. 8403 del 1999, n. 965 del 1999, n. 6599 del 1995, n. 2419 del 1995, n. 338 del 1995) concerne le notificazioni degli atti eseguite mediante il servizio postale (art. 149 cod. proc. civ. e legge 20 novembre 1982, n. 890); il secondo (cui si riferiscono le sentenze n. 4307 del 1999, n. 6060 del 1997, n. 6187 del 1994, n. 5825/SU del 1981 e Corte cost. 28 novembre 1986, n. 250) attiene alle notificazioni effettuate ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civile. Il primo tipo di procedimento notificatorio vede come centrale, nella sua struttura complessiva, l'attività affidata all'agente postale, mentre nel secondo la

notificazione è eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario e si perfeziona con la spedizione (ad opera dello stesso ufficiale giudiziario) della raccomandata con avviso di ricevimento. La diversità esistente tra i due procedimenti (e, in particolare, la circostanza che, nella notifica a mezzo posta, l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione) giustifica i differenti approdi ermeneutici cui la giurisprudenza era pervenuta (salvi gli effetti dei recenti interventi della Corte costituzionale), sicchè non può ravvisarsi in proposito alcun contrasto.

Il caso in esame riguarda la notifica di un ricorso eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civile. In ordine a tale norma, ed all'interpretazione finora data ad essa dalla giurisprudenza, ad avviso del collegio una nuova riflessione si rende necessaria, nel quadro delle considerazioni che seguono.

4. Da lungo tempo nella giurisprudenza di questa Corte è stato affermato il principio secondo cui la notificazione, eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., si perfeziona - dopo il deposito dell'atto nella casa comunale (costituente il momento essenziale di o quello specifico procedimento notificatorio) e l'affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario - con la spedizione a quest'ultimo della raccomandata con avviso di ricevimento, senza che assumano rilevanza, ai fini del perfezionamento della notifica, nè la consegna della raccomandata al destinatario nè l'allegazione dell'avviso di ricevimento all'originale dell'atto notificato (ex multis e tra le più recenti: Cass., 20 febbraio 2004, n. 3389; 20 novembre 2000, n. 14986; 29 aprile 1999, n. 4307; 5 luglio 1997 n. 6060).

Sul punto questa Corte ebbe a pronunciarsi anche a sezioni unite (sentenza 5 novembre 1981, n. 5825, seguita anche da altre pronunzie), ribadendo il principio che la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. si perfeziona, dopo il deposito della copia dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, con la spedizione a quest'ultimo di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente notizia del detto deposito, mentre resta a tal fine irrilevante l'effettiva consegna della raccomandata al destinatario, ovvero l'allegazione dell'avviso di ricevimento sottoscritto dallo stesso o da altra persona legittimata (principio ritenuto conforme agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sul presupposto che le menzionate formalità fossero idonee a porre l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, senza a alcun pregiudizio per il suo diritto di difesa e per il principio di uguaglianza).

Anche la Corte delle leggi si è collocata nella stessa prospettiva (Corte cost., sentenza n. 213 del 1975, ordinanza n. 76 del 1976, sentenza n. 250 del 1986, e, sia pure incidenter tantum. ordinanza n. 97 del 2004, in motivazione).

5. Peraltro la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 477 del 26 novembre 2002, relativa alle notificazioni degli atti a mezzo posta e alle comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziali, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 90, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. La Corte delle leggi, dopo aver posto in luce che, in forza degli artt. 3 e 24 Cost., le garanzie di conoscibilità dell'atto, da parte del destinatario, devono coordinarsi con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri d'impulso (principio di portata generale), ha affermato che gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario (essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari, come l'agente postale, sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilità del medesimo notificante), fermo restando per il destinatario il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la

conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.

Con successiva pronuncia (n. 28 del 2004) la Corte costituzionale ha affermato che – per effetto della citata sentenza n. 477 del 2002 – “risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, tra le norme generali sulle notificazioni degli atti, principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario”. Per conseguenza, alla luce di tale principio le norme in tema di notificazioni di atti processuali – compreso l’art. 140 cod. proc. civ. (ord. n. 97 del 12 marzo 2004, cit.) – vanno interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

6. Ne deriva che l’orientamento di questa Corte, sopra richiamato, non può più trovare conferma nella parte in cui affermava che la notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. si perfezionava, dopo il deposito della copia dell’atto e l’affissione dell’avviso relativo al deposito stesso, con la spedizione ai destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento. A seguito delle menzionate pronunzie della Corte costituzionale il principio è che, anche per le notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante (nella specie, termine d’impugnazione con ricorso per Cassazione) è sufficiente che l’atto, notificato con il rito di cui alla citata norma, sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario entro il predetto termine, mentre le formalità previste dal detto art. 140 possono essere eseguite anche in un momento successivo (in tali sensi, peraltro, questa Corte si è già espressa: Cass., 4 maggio 2004, n. 8447). Il consolidamento di tale effetto – che può definirsi provvisorio o anticipato – a vantaggio del notificante dipende comunque dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, perfezionamento che resta ancorato al momento in cui l’atto è ricevuto dal destinatario o perviene nella sua sfera di conoscibilità.

In questo quadro si può aggiungere (per completezza d’indagine) che l’effetto anticipato a vantaggio del notificante riguarda il termine pendente al momento in cui l’atto è consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica. Tale effetto, invero, è correlato all’esigenza di tutelare, nell’ambito applicativo degli artt. 3 e 24 della Costituzione, il diritto di difesa del notificante, anche sotto il profilo del principio di ragionevolezza, nonchè l’interesse del medesimo notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri d’impulso (v. Corte cost., sentenze n. 477 del 2002 e, prima ancora, n. 69 del 1994). Ragioni analoghe, invece, non sussistono quando il momento in cui la notifica si perfeziona sia rilevante non per l’osservanza di un termine pendente nei confronti del notificante, bensì per stabilire il dies a quo relativo alla decorrenza di un termine successivo del processo (o del grado o della fase processuale). In tali casi (e, più in generale, a fini diversi dall’osservanza di un termine pendente) il dies a quo prende a decorrere dal momento in cui il procedimento notificatorio si perfeziona anche per il destinatario dell’atto. Così sembra orientata anche la Corte delle leggi, secondo la quale, poichè la notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, da quel momento possono essere compiute dal medesimo notificante le attività che presuppongono la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza del termine finale dalla consegna al destinatario (cfr. Corte cost., 2 aprile 2004, n. 107).

In altre parole, dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario il notificante può compiere le attività che presuppongono la notificazione dell’atto stesso, ma la scadenza del termine finale per il compimento di queste attività si continua a calcolare a far tempo dal perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario.

Ne segue che il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per Cassazione (termine stabilito a pena d'improcedibilità e decorrente, ai sensi dell'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., dall'ultima notificazione alle parti contro le quali il ricorso stesso è proposto) continua ad avere come dies a quo quello della notificazione perfezionata nei confronti del destinatario (o dei destinatari) dell'atto.

7. Si deve ora verificare se, ed eventualmente con quali integrazioni, l'orientamento seguito da questa Corte circa il momento perfezionativo del procedimento notificatorio disciplinato dall'art. 140 cod. proc. civ., nei confronti del destinatario della notificazione, debba trovare conferma. E tale indagine richiede alcune considerazioni preliminari. L'intero sistema delle notificazioni, nella diversità di procedimenti in cui si articola, si fonda su ragionevoli presunzioni di conoscenza dell'atto da parte del soggetto al quale la notifica è rivolta, non essendo esigibile che quest'ultimo ne abbia sempre una conoscenza concreta (realizzabile soltanto nell'ipotesi di notificazione in mani proprie: art. 138 cod. proc. civ.), perché il perseguimento di un tale risultato finirebbe per rendere troppo difficile l'esercizio del diritto costituzionale di agire in giudizio e si porrebbe, quindi, in contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione.

Ma anche il diritto di resistere ad una pretesa è espressione di una situazione giuridica costituzionalmente tutelata, in quanto costituente esercizio del diritto di difesa (art. 24, comma secondo, Cost.), che postula un'effettiva instaurazione del contraddittorio, indispensabile per garantire il giusto processo (art. 111, primo e secondo comma, Cost.).

Pertanto, in un equo bilanciamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione, un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa al riguardo impone che le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario medesimo siano ispirate ad un criterio di effettività, come effettiva (e non soltanto formale) deve essere la tutela del contraddittorio. E ciò vuol dire che devono essere valorizzati tutti gli elementi idonei a perseguire il detto criterio di effettività.

Ciò posto, e venendo all'esame dell'art. 140 cod. proc. civ., si osserva che nel procedimento disciplinato da detta norma la consegna della copia conforme dell'atto - rivelatasi impossibile nella residenza, nella dimora o nel domicilio del destinatario (localizzati nella casa di abitazione di quest'ultimo, o nel luogo in cui egli ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio: così Cass., s. u., 5 novembre 1981, n. 5825), per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 - viene eseguita dall'ufficiale giudiziario mediante deposito nella casa del comune in cui la notificazione deve avere luogo. Tale deposito, pur costituendo formalità essenziale del procedimento de quo, non è idoneo da solo a porre la copia dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, che non ha modo di essere informato del detto adempimento. Perciò la norma stabilisce una prima formalità integrativa, costituita dall'affissione - alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario - ad opera dell'ufficiale giudiziario di un avviso dell'avvenuto deposito, contenente gli elementi di cui all'art. 48 disp. att. cod. proc. civile. Ma anche questo secondo adempimento non è ritenuto dalla legge sufficiente, stante la sua precarietà che può tradursi nella sottrazione o, comunque, nella dispersione dell'avviso. Pertanto la norma richiede una formalità ulteriore e cioè la "notizia" (dell'avvenuto deposito) che l'ufficiale giudiziario deve dare al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il dettato della norma realmente impone di ritenere che, con il compimento del terzo adempimento (e quindi con la spedizione della raccomandata), la notificazione debba considerarsi perfezionata nei confronti del destinatario dell'atto. E ciò non soltanto perché in tal senso orientano il tenore testuale della disposizione e la struttura del procedimento in essa contemplato ma anche perché, essendo essa diretta a disciplinare un effetto legale tipico (di conoscibilità), sul piano logico è ragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso ancorare tale effetto ad una data certa qua è quella derivante dalla spedizione della raccomandata stessa.

Da questo risultato ermeneutico, tuttavia, ad avviso del collegio non può desumersi – come, invece, l’orientamento fin qui seguito ha affermato – che l’allegazione dell’avviso di ricevimento all’originale dell’atto sia adempimento privo di rilevanza. In primo luogo, se il legislatore avesse considerato ravviso di ricevimento privo di rilevanza, non avrebbe richiesto che la raccomandata di cui all’art. 140 cod. proc. civ. ne fosse corredata. E non a caso, quando la legge, in base ad una scelta operata nell’ambito della discrezionalità legislativa, ha ritenuto sufficiente che la notizia di una avvenuta notificazione fosse data a mezzo di raccomandata semplice, ha disposto in tal senso (v. art. 139, comma terzo, cod. proc. civ., in caso di consegna della copia a mani del portiere o del vicino di casa, che è formalità ben più affidabile dell’affissione di un avviso alla porta, onde si spiega il minor rigore della modalità di trasmissione della “notizia”). Non giova addurre che, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l’allegazione all’originale dell’avviso di ricevimento è espressamente prevista (art. 149, comma secondo, ult. parte, cod. proc. civ. e art. 5, primo comma, legge n. 890 del 1982). In tali casi, invero, il detto avviso costituisce prova dell’eseguita notificazione (nei confronti del destinatario dell’atto, dopo Corte cost., n. 477 del 2002), dunque è parte integrante della relazione di notifica e perciò ben si spiega l’espressa previsione normativa.

Nel procedimento disciplinato dall’art. 140, invece, la notificazione si compie con la spedizione della raccomandata, che come atto della sequenza del processo perfeziona l’effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario. Tuttavia, non diversamente da quanto avviene per il perfezionamento della notificazione nei confronti del notificante, anche per il destinatario si tratta di un effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l’allegazione, all’originale dell’atto, dell’avviso di ricevimento le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata. Al riguardo occorre considerare che la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 ora citato postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario stesso e che la copia da notificare non sia stata consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate nell’art. 139 del codice di rito (così Cass., 16 luglio 2004, n. 13183). Dall’avviso di ricevimento, e dalle annotazioni che l’agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, può emergere che la raccomandata non è stata consegnata perché il destinatario risulta trasferito (è il caso preso in esame dalla sentenza ora richiamata) oppure deceduto o, ancora, per altre ragioni le quali comunque rivelano che l’atto in realtà non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell’interessato e che, dunque, l’effetto legale tipico, a tale evento ancorato, non si è prodotto.

In tali ipotesi sembra palese che la notifica debba essere considerata nulla (non inesistente, a meno che l’atto non sia stato indirizzato verso un luogo privo di qualsiasi collegamento con il destinatario) e che, quindi, debba essere rinnovata ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civile. Infatti, le suddette risultanze rendono quanto meno incerto, e possono addirittura escludere, che il luogo in cui l’ufficiale giudiziario ha svolto l’attività prevista dall’art. 140 cod. proc. civ. sia quello di effettiva ed attuale residenza, dimora o domicilio del destinatario, con i conseguenti riflessi sulla validità della notifica effettuata. Si tratta, dunque, di una verifica necessaria, postulata del resto dalla stessa previsione normativa nel momento in cui richiede che la spedizione della raccomandata abbia luogo con avviso di ricevimento. Ne consegue che quest’ultimo deve essere allegato all’originale dell’atto e che la sua mancanza, rendendo impossibile il suddetto controllo, determina la nullità della notificazione, peraltro sanabile con la costituzione dell’intimato oppure con la rinnovazione della notifica stessa ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civile.

8. Conclusivamente, devono essere affermati i seguenti principi di diritto:

“Qualora il ricorso per Cassazione sia stato notificato ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., al fine del rispetto del termine d’impugnazione è sufficiente che il ricorso stesso sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio) nei

confronti del destinatario, procedimento che, nei casi disciplinati dall'art. 140 cod. proc. civ., prevede il compimento degli adempimenti da tale norma stabiliti (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento).

Nei casi di cui sopra, il termine per il deposito del ricorso, stabilito a pena d'improcedibilità dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., decorre dal perfezionamento della notifica per il destinatario.

Nei casi suddetti la notificazione nei confronti del destinatario dell'atto si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento). Tuttavia, poichè tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civile".

Nel caso in esame, pur risultando compiute le formalità di cui al citato art. 140, l'avviso di ricevimento del plico raccomandato (inviato al contribuente il 15 marzo 1999) non si trova allegato al ricorso nè si rinviene negli atti, mentre l'intimato non ha svolto difese in questa sede.

Pertanto deve essere disposta la nuova notifica del ricorso per Cassazione all'intimato, nei sensi di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte ordina la nuova notificazione del ricorso per Cassazione all'intimato, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2004.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2005

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, (ud. 08-11-2004) 27-12-2004, n. 17353

1 Febbraio 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

- Sezione I-quater -

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso n. 7033 del 2004, proposto da Ericsson Telecomunicazione S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Alesi e Gennaro Contardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, situato in Roma, via Tuscolana n. 1020

contro

il Comune di Patrica (Frosinone), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Ceci ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Venchi, situato in Roma, viale Mazzini n. 142

per l'annullamento

della nota 8 aprile 2004, prot. n. 2246, con cui il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Patrica (Frosinone) ha comunicato, fra l'altro, alla Ericsson Tlc S.p.A. che la comunicazione della Ericsson Tlc S.p.A. 2 aprile 2004, prot. n. SWI-04:0357, di ripresa dei lavori si intende sospesa in attesa di chiarimenti, nonché tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti e consequenziali, comunque connessi;

nonché per la condanna

del Comune di Pratica (Frosinone), in persona del Sindaco p.t. e del responsabile del Procedimento, al risarcimento dei danni subiti e subendi;

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza dell'8 novembre 2004 il Ref. Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

Svolgimento del processo

In data 11.3.2002 la ricorrente presentava istanza di concessione edilizia per la realizzazione di una stazione radio base sistema (dcs/gsm/umts), ubicata sull'immobile di proprietà del sig. Iacovissi, in Patrica (FR), via Celletta snc..

In data 16 ottobre 2002, rendeva noto che detta istanza "vale come denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 198/2002..... essendo l'impianto con potenza in singola antenna inferiore a 20 Watt e realizzato in tecnologia GSM 900MHz e DCS 1800 MHz".

Con nota n. 5731 del 5.9.2003, l'Amministrazione comunicava alla ricorrente di avere notificato al sig. Iacovissi, proprietario dell'immobile, l'ordinanza n. 11/2003 di immediata sospensione dei lavori e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 4 e 6 della Legge n. 47 del 1985 per avere eseguito abusivamente lavori edili.

Con lettera pervenuta all'Amministrazione il 2.4.2004, la ricorrente comunicava: - di aver sospeso temporaneamente i lavori "al fine di non ostacolare le attività amministrative"; - la ripresa dei lavori,

considerato che “i lavori di cui alla ns. Denuncia Inizio Attività del 16.10.2002.....nulla hanno a che vedere con le opere contestate nella” comunicazione dell’Amministrazione del 5.9.2003.

Con nota in data 8.4.2004, prot. n. 2246, il Comune di Patrica significava che: - le opere di cui alla comunicazione del 5.9.2003 ricadono sulla particella catastatale n. 358 fl. n. 24; - i manufatti ed i lavori realizzati senza autorizzazione dal sig. Iacovissi ricadono sulla medesima particella. Chiedeva, pertanto, alla ricorrente “in virtù di quali norme urbanistiche le opere da Voi richieste con D.I.A. del 16.10.2002 nulla hanno a che vedere con le opere contestate”. In attesa dei chiarimenti richiesti, sospendeva la “comunicazione” della Ericsson di “ripresa lavori”.

Avverso il provvedimento di cui è stata data in ultimo evidenza la ricorrente solleva i seguenti motivi di impugnativa:

1. Eccesso di potere. Errore nei motivi e nei presupposti. Sviamento di potere. Illogicità manifesta. L’ordinanza n. 11/03, notificata il 4 luglio 2003, ha cessato di avere efficacia 30 (trenta) giorni dopo l’emissione e, comunque, il 3 agosto 2003 (trenta giorni dalla notifica) per cui i lavori potevano ben essere ripresi. Peraltro, i lavori “de quo” erano autorizzati per silenzio assenso, formatosi in data 14 gennaio 2003, sulla D.I.A. del 16 ottobre 2002, ex art. 6 del D.Lgs. n. 198/2002 (novella ribadita anche dall’art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003). Entro l’anno dalla formazione del silenzio assenso e precisamente in data 25.6.2003, e’ stata data comunicazione di inizio lavori. Anche i lavori richiamati nell’ordinanza n. 11/03 sono stati autorizzati per il predetto silenzio assenso.
2. Violazione e falsa interpretazione dell’art. 6 del decreto legislativo 4 settembre 1992, n. 198, ora abrogato, dell’art. 136 Cost., della Legge n. 1 del 1948 e dell’art. 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle Comunicazioni Elettroniche e dell’art. 4 del Decreto Legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito in Legge 16 gennaio 2004, n. 5. Sulla D.I.A. del 16 ottobre si e’ formato il silenzio assenso in data 14 gennaio 2003, non essendo stato comunicato il rigetto entro 90 giorni dalla sua presentazione. Al riguardo non può, dunque, spiegare effetti la sentenza di incostituzionalità del D.Lgs. n. 198/2002 perché il rapporto era da ritenersi definitivo.
3. Eccesso di potere. Contraddittorietà tra provvedimenti della stessa Amministrazione. L’atto impugnato e’ in contrasto con il silenzio assenso di cui sopra.
4. Violazione del principio di tutela dell’affidamento dei terzi.
5. Gravi motivi ed irreparabili danni.

Da ultimo, la Ericsson richiede il risarcimento dei danni per equivalente, con condanna al pagamento di una somma pari all’accertando mancato utile di impresa, ovvero anche nelle forme di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 80/1998, ovvero comunque ricorrendo al criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c..

Il Comune di Patrica si è costituito resistendo. In particolare, con memorie depositate in data 29 luglio 2004 e 24 agosto 2004, ha chiesto la remissione della controversia alla Sezione Staccata di Latina ed eccepito irricevibilità per tardività dell’impugnativa, atteso che il provvedimento impugnato era già pienamente conosciuto dalla ricorrente sin dal giorno 8.4.2004, essendo stato comunicato tramite telefax presso la sede legale di quest’ultima. Ha eccepito ancora l’inammissibilità del ricorso adducendo la carenza di contenuto provvedimento dell’atto impugnato, da ritenersi, tra l’altro, confermativo di atti precedentemente assunti. Nel merito, ha contestato la formazione del silenzio assenso perché la D.I.A. prevedeva la trasformazione di immobili abusivamente realizzati e non era corredata delle necessarie autorizzazioni di Legge (tra cui, quella inerente al vincolo idrogeologico, pervenuta solo in data 9.4.2003, ma poi susseguita

dall'ordinanza n. 11/03 del 4.7.2003, non impugnata); ha rilevato, ancora l'impossibilit  di ritenere il rapporto esaurito o definito alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 303/03 a causa dell'assenza della materiale realizzazione dell'opera nonch  l'impossibilit  di considerare una mera D.I.A. come titolo idoneo a consentire la trasformazione di opere abusive, per le quali il proprietario ha, tra l'altro, chiesto concessione in sanatoria ex D.L. n. 269/03, a dimostrazione della necessit  del titolo concessorio.

Alla Camera di Consiglio del 25 agosto 2004, il difensore dell'Amministrazione ha rinunciato all'istanza di remissione alla Sezione Staccata di Latina, sollevata ex art. 32 della Legge n. 1034 del 1971.

Il ricorrente ha rinunciato all'istanza di sospensione nella prospettiva della trattazione del ricorso nel merito a breve.

E' stato, cos , disposto il rinvio all'udienza pubblica dell'8.11.2004.

Con memoria depositata in data 28 ottobre 2004, la ricorrente ha ribattuto all'eccezione di tardivit  affermando che: - la notifica a mezzo fax non ha valore legale, se non espressamente autorizzata dal giudice; - il numero di fax cui   stato inviato il provvedimento non   quello del legale rappresentante p.t. della societ  ricorrente, bens  quello dell'ufficio legale distaccato; - l'8 aprile 2004 era gioved  santo ed il fax   stato spedito dopo le 16,30. Essendo stati concessi come festivi il venerd  santo ed il marted  13 aprile, il fax   stato di fatto letto il mercoled  14 aprile 2004, sicch , anche volendo considerare la legale conoscenza come avvenuta in tale data, il ricorso   tempestivo. Il ricorrente ha rilevato che l'ordinanza n. 11/2003 aveva efficacia temporalmente limitata e contestato il carattere meramente confermativo del provvedimento impugnato. Nel merito, ha asserito che l'istanza di sanatoria del sig. Iacovissi non   relativa all'area oggetto dell'intervento e che non esiste vincolo paesistico. Da ultimo, ha ribadito la formazione del silenzio assenso in data 14 gennaio 2004.

Con memoria depositata in data 26 ottobre 2004, il Comune di Patrica ha insistito sull'irricevibilit  del ricorso e sull'inammissibilit  dello stesso, gi  in precedenza eccepite, rilevando, in aggiunta, che la ricorrente mira non all'annullamento della nota in epigrafe bens  ad un'inammissibile pronuncia di accertamento. Ha, ancora, rilevato l'inammissibilit  del ricorso "per carenza di interesse", perch  - anche volendo porsi nell'ottica ricostruttiva della vicenda esposta dalla ricorrente - il presunto assenso tacito sarebbe venuto meno, peraltro gi  da prima dell'emanazione del provvedimento impugnato, non essendo state le opere realizzate entro 12 mesi a partire dal 14.1.2004. Da ultimo, ha evidenziato che, considerando l'atto impugnato alla stregua di un'ordinanza di sospensione dei lavori, sarebbero esauriti i 45 gg., con ulteriore inammissibilit  dell'azione.

Il ricorso   stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza dell'8 novembre 2004.

Motivi della decisione

1. Il ricorso   irricevibile in quanto tardivamente proposto.

Il Comune ha depositato in atti il fax di trasmissione del provvedimento in epigrafe, inviato in data 8 aprile 2004, dando, altres , prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario per mezzo dell'allegazione dell'apposita nota di conferma.

Appare, pertanto, doveroso rilevare che la ricorrente   stata resa edotta dei contenuti della determinazione in contestazione gi  in tale data e che, dunque, avrebbe dovuto proporre l'impugnazione nel termine perentorio di sessanta giorni a far tempo dalla stessa e cio  entro il 7 giugno 2004, mentre il ricorso   stato consegnato all'ufficiale giudiziario - il quale si  , poi, avvalso del servizio postale (cfr. Corte Cost., sent. n. 447 del 2002 e sent. n. 28 del 2004) - soltanto in data

12 giugno 2004.

In conformità all'orientamento già espresso in numerose altre pronunce giurisprudenziali (cfr. TAR Piemonte, sent. n. 1190 del 2002; TAR Lazio, Latina, sent. n. 620 del 14 giugno 2001), il Collegio rileva, infatti, che:

- il fax costituisce un sistema basato su linee di trasmissione di dati e su apparecchiature che consentono di documentare sia la partenza del messaggio dall'apparato trasmittente sia - attraverso il c.d. rapporto di trasmissione - la ricezione del messaggio in quello ricevente, sicuramente atto a garantire l'effettività della comunicazione;
- ciò consente di affermare che la comunicazione via fax di un provvedimento rappresenta uno strumento idoneo - in carenza di espresse prescrizioni che dispongano altrimenti - a determinare la piena conoscenza del provvedimento stesso ed a far decorrere termini perentori di Legge;
- in base a tale rilievo, trova indiscussa applicazione il disposto di cui all'art. 21, comma 1, della Legge n. 1034 del 1971, che impone la notifica del ricorso "entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato.....ne abbia comunque avuto conoscenza....";
- a nulla rileva che l'Amministrazione provveda in un secondo momento alla comunicazione per mezzo posta del medesimo provvedimento e che il ricorso risulti tempestivo rispetto a quest'ultima comunicazione, atteso che la conoscenza via fax pone - in applicazione dei rilievi già formulati - l'interessato nella indubbia condizione di proporre censure.

Nel caso di specie, risultano prodotti dall'Amministrazione elementi idonei a fornire prova della ricezione in data 8 aprile 2004 del documento da parte del destinatario. E' stata, infatti, allegata la nota di conferma che dà atto che il rapporto di trasmissione è avvenuto regolarmente. Per contro, il destinatario e cioè la ricorrente non è stata in grado di fornire la prova contraria, la quale non avrebbe potuto che concentrarsi sulla funzionalità dell'apparecchio ricevente (cfr. C.d.S., sent. n. 2207 del 24 aprile 2002).

In considerazione dei rilievi formulati dalla ricorrente in ordine alla comunicazione in argomento, va ancora posto in risalto che:

l'indicazione di un numero "telefax" sulla carta intestata di una società è idoneo a far presumere che detto numero costituisca il telefax della società e non il telefax - ad esempio - di un ufficio distaccato. Appare, pertanto, ragionevole affermare che, attraverso l'indicazione sulla carta intestata di un determinato indirizzo telefax, un soggetto espressamente legittimi i terzi all'invio di fax al numero indicato. Ne consegue che tale soggetto, responsabile dell'insorgenza di un ben definito stato di affidamento, non può poi lamentare che il fax è giunto non alla sede legale ma ad un ufficio privo di poteri direzionali al fine di contestare la validità della comunicazione ricevuta. Del resto, non vi è chi non veda come la condivisione della posizione della ricorrente - in spregio dell'affidamento ingenerato - porrebbe quest'ultima nella condizione di indubbio vantaggio di contestare le comunicazioni ogni volta che ciò possa ritornarle utile e di ammetterne, invece, la ricezione nell'ipotesi opposta. Da ultimo, il Collegio non può non rilevare che le asserzioni della ricorrente risultano prive del minimo supporto probatorio;

la ricorrente segnala che il fax risulta spedito dopo le 16,30 dell'8 aprile 2004, che l'8 aprile era giovedì santo e che erano stati concessi come festivi per recupero aziendale sia il venerdì santo che il successivo martedì 13 aprile. Per mezzo della richiamata esposizione, la ricorrente afferma che il fax è stato di fatto letto il mercoledì 14 aprile e che, dunque, il termine per impugnare sarebbe scaduto il 14 giugno, atteso che il 13 era festivo. Anche tali affermazioni non sono meritevoli di

considerazione. Ritenendo che la ricorrente evidenzi le circostanze sopra riportate al fine di ricondurre la piena conoscenza del provvedimento ad un'epoca successiva alla data in cui e' avvenuta la comunicazione via fax, va riscontrata la totale irrilevanza - ai fini della conoscenza dei provvedimenti amministrativi - di circostanze di carattere meramente soggettivo, attinenti, tra l'altro, a scelte non preventivabili. E', infatti, noto che il termine per il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento inizia a decorrere quando si realizza la conoscenza ovvero l'equipollente presunzione legale di conoscenza (cfr. tra le altre, TAR Veneto, sent. n. 2195 del 29 giugno 2004 e sent. n. 5134 del 7 ottobre 2003). Si intende cosi' affermare che la conoscenza del provvedimento rilevante ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 1034 del 1971 - da ancorare ad elementi univoci e sicuri (TAR Lombardia, Milano, SEZIONE II, sent. n. 2664 del 24 giugno 2004) - si verifica ogni volta che il provvedimento e' portato nella sfera di conoscibilita' legale del destinatario perche', in tale modo, il legittimato all'impugnazione e' posto nella concreta possibilita' di rendersi conto del contenuto del provvedimento e, dunque, della sua lesivita', con totale ininfluenza - in relazione alla decorrenza del termine di sessanta giorni - di situazioni transitorie attinenti al destinatario dell'atto, non conosciute ne' conoscibili, come anche di specifiche scelte soggettive del medesimo soggetto, quale, ad esempio, l'espressa volonta' di non prendere visione della corrispondenza ricevuta. Come e' stata riconosciuta la sufficienza - al fine di provare la data certa di conoscenza del provvedimento impugnato - dell'esibizione in giudizio da parte dell'Amministrazione della copia della raccomandata di trasmissione del provvedimento stesso e dell'avviso di ritorno (cfr. C.d.S., sent. n. 2264 del 12 aprile 2001), va riconosciuta la sufficienza - al medesimo fine - dell'esibizione del fax e della nota di conferma o, meglio, del rapporto di trasmissione, idoneo ad attestare che la trasmissione e' avvenuta regolarmente (cfr. C.d.S., sent. n. 2207/02, già citata). Anche volendo spostare l'attenzione sul computo dei termini, la totale ininfluenza delle circostanze addotte dalla ricorrente permane. Come già affermato in giurisprudenza, nel nostro ordinamento vige la regola secondo cui i termini si calcolano secondo il calendario comune, non computando il giorno iniziale e con proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo se il giorno di scadenza è festivo; a tale regola deve essere riconosciuta una generale applicazione e non può, quindi, essere disattesa in virtù di estensioni in via analogica di disposizioni che - prevedendo deroghe - debbono essere definite di carattere eccezionale (C.d.S., sent. n. 5374 del 9 ottobre 2002). Da ultimo, ma sicuramente non meno importante, va segnalato che la ricorrente non produce alcun elemento atto a comprovare le circostanze in esame.

2. Per le ragioni illustrate, il ricorso va dichiarato irricevibile perche' presentato fuori termine.

Le spese di giudizio sono liquidate a favore del Comune di Pratica in Euro 2.000,00, salvi oneri fiscali e previdenziali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione I quater dichiara irricevibile il ricorso n. 7033/2004.

Condanna la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del Comune di Pratica in Euro 2.000,00, salvi oneri fiscali e previdenziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Cosi' deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell'8 novembre 2004.

Dr. Pio GUERRIERI - Presidente

Dr.ssa Gabriella DE MICHELE - Consigliere

Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 27/10/2004)
15/12/2004, n. 23349

1 Febbraio 2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RIGGIO Ugo - Presidente

Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere

Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere

Dott. FERRARA Ettore - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

BETZ DEARBORN SPA, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 57, presso lo studio dell'avvocato GUIDO BROCCIERI, che la difende unitamente agli avvocati GIANFRANCO MACCONI, EUGENIO DELLA VALLE, giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 158/02 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il

09/01/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/10/04 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;

udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente, l'Avvocato DELLA VALLE (con delega), che ha chiesto l'inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per l'inammissibilità; in subordine l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate ufficio di Roma 3 ha impugnato innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio la sentenza n. 27/43/2001, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla società BETZ DEARBORN s.p.a. già BETZ SUD s.p.a., avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'imposta proporzionale di registro, versata in L. 48.910.000, in sede di registrazione dell'atto di fusione per incorporazione, senza concambio, della s.r.l. MISAN di cui deteneva per l'intero le quote. La doglianza era fondata sul richiamo alla direttiva CEE n. 85/303. Nel contraddittorio della controparte, l'organo di gravame ha dichiarato inammissibile l'appello, sul rilievo che la censura ivi mossa si fonda sulla trattazione di un argomento di causa nuovo rispetto alla prospettazione della difesa svolta in sede di prima istanza, dal momento che l'amministrazione con l'atto d'impugnazione ha richiamato il principio elaborato dalla Corte di Giustizia, e confermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui le disposizioni comunitarie non ostano alla riscossione dell'imposta di registro in caso di fusione per incorporazione, così modificando l'impostazione difensiva assunta in precedenza, secondo la quale la direttiva comunitaria invocata da controparte non poteva avere diretta applicazione nel nostro ordinamento, in mancanza del decreto legislativo di recepimento, non ancora adottato all'atto del versamento dell'imposta controversa.

Contro questa decisione l'amministrazione finanziaria e l'Agenzia delle Entrate ricorrono per Cassazione con unico mezzo. Resiste la controparte.

Motivi della decisione

L'amministrazione finanziaria ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del d.lgs n. 546/92, dell'art. 4 lett. b) della tariffa allegata al d.p.r. n. 131/86, dell'art. 177 del Trattato CE 20 marzo 1957 e dei principi di diritto comunitario in tema di vincolatività delle pronunce della Corte di giustizia in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Denuncia duplice errore, commesso dall'organo di gravame sia nell'aver erroneamente ritenuto sussistente la violazione del jus novum in sede di gravame, sia per aver imputato all'ufficio intempestività nelle eccezioni oggetto d'appello. Sotto il primo profilo, rileva che la diversa impostazione difensiva assunta in sede d'impugnazione, nella quale in buona sostanza è stata eccepita l'esatta applicazione della direttiva CEE invocata da controparte, non ha determinato immutazione né del petitum né della causa petendi. Con l'atto di gravame l'Agenzia appellante non ha inteso, invero, convalidare il decum dei primi giudici, bensì, senza mutare la tesi sostanziale già dedotta in prima istanza, ha contestato il criterio di legittimità che ha sorretto la decisione ad essa sfavorevole, richiamando statuizioni interpretative vincolanti provenienti dal giudice comunitario, alle quali la Commissione regionale avrebbe dovuto adeguarsi d'ufficio. Il resistente replica osservando che (in sostanza, in primo grado l'amministrazione finanziaria non contestò che la direttiva citata non si applicasse alla fattispecie, ma che non avesse piuttosto valore cogente, e dunque non fosse applicabile siccome non era stata ancora recepita in una norma interna. In sede d'appello, incentrò invece il nucleo dell'eccezione sull'interpretazione

della direttiva alla quale i giudici di prima istanza avrebbero dovuto adeguarsi così ampliando il thema decidendum.

Richiama inoltre l'eccezione d'inammissibilità dell'appello già dedotta in quella sede, e sulla quale l'organo di gravame non si è pronunciato, ribadendo che esso è tardivo dal momento che è stato proposto oltre il termine breve di 60 giorni sancito nell'art. 51 del d.lgs n. 546/92, rilevando a sostegno che Sentenza della Commissione provinciale è stata notificata all'Agenzia delle entrate-Ufficio di Roma 1 - il giorno 13.4.01, mentre l'atto d'impugnazione è stato notificato il 14.3.2002. Per sostenere l'eccezione, osserva che non assume rilevanza la circostanza che la competenza territoriale in ordine alla controversia fosse attribuita all'ufficio di Roma 3, che in effetti propose l'impugnazione, dal momento che la notifica della pronuncia di primo grado venne effettuata in conformità all'avviso di segreteria, nè può ritenersi che la ripartizione di competenze in seno all'Agenzia abbia efficacia anche esterna. Nel merito confuta l'interpretazione della direttiva offerta dalla Corte di Giustizia UE n. c-152/97 del 27.10.98 alla quale si richiama la ricorrente, osservando che essa non è conforme ai principi ispiratori della direttiva più volte richiamata. Merita esame in linea preliminare, per evidenti ragioni di priorità logica, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per tardività della sua proposizione, che il resistente ha in questa sede riproposto.

Al riguardo deve affermarsi, anzitutto, l'ammissibilità della sua deduzione in sede di controricorso, siccome il resistente è stato vittorioso nel precedente grado di giudizio e dunque, non avendo interesse alla presente impugnazione, non aveva l'onere di proporre ricorso incidentale, ben potendo chiedere che la questione fosse esaminata e finalmente decisa, dal momento che l'organo di gravame non si è pronunciato su di essa essendo rimasta assorbita nella decisione assunta. In questo caso è pacifico che, ai fini della devoluzione, è sufficiente che l'eccezione già dedotta venga riproposta, unitamente alle difese proprie del giudizio d'impugnazione, in modo da evitare la presunzione di rinuncia posta dall'art. 346 c.p.c. (cfr. per tutte Cass. n. 7919 e n. 10966 del 2004). Nel merito l'eccezione è fondata.

Dall'esame degli atti, alla cui verifica si può accedere anche in questa sede in considerazione della natura processuale del vizio denunciato, emerge che effettivamente la sentenza della Commissione provinciale, che era stata notificata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 1- in data 13-4-2001 venne impugnata da quest'ultimo organo - Ufficio di Roma 3- con atto del, 14-3-02 ben oltre il termine sancito nell'art. 51 del d.lgs n. 546/92. Ne discende la palese inammissibilità dell'appello. La destinataria della notifica - Agenzia delle Entrate - evidentemente non tenne conto della notifica della pronuncia, e non poteva certamente imputare al contribuente il fatto che, per una ripartizione tutta interna alla sua articolazione territoriale, l'adempimento fosse stato effettuato presso uno dei suoi uffici, che ricevette peraltro l'atto senza muovere obiezioni, diverso da quello che ne sarebbe stato l'effettivo destinatario, e che infatti propose l'impugnazione. La distinzione tra i suddetti uffici della medesima Agenzia è espressione di una distribuzione delle competenze ad essa intrinseca, disposta con un atto interno, vale a dire con i decreti direttoriali n. 10/3349/99 del 27.12.99 e n. 5591 del 15.1.2000, richiamati in controricorso e in relazione ai quali l'attuale ricorrente non adduce alcuna replica- che hanno natura oggettiva e soggettiva di atti amministrativi e sono privi di efficacia verso il pubblico degli utenti.

Per logico corollario, la notifica della sentenza è sicuramente andata a buon fine, e quindi, essendo inutilmente decorso il termine di sessanta giorni stabilito nella norma citata, il potere dell'Agenzia di proporre l'appello si era ormai consumato.

Giova richiamare a conferma il principio ricavabile dalla previsione dell'art. 5 della legge n. 249 del 18.3.68, che stabilisce che <le istanze o i ricorsi rivolti nel termine previsto dalla legge ad organi diversi da quello competente ma appartenenti alla medesima amministrazione centrale, non sono soggetti a dichiarazione d'irricevibilità per scadenza del termine, che può trovare applicazione nel

caso di specie, dal momento che gli uffici dell'Agenzia operanti sul territorio romano rappresentano articolazione del medesimo organo - appunto l'Agenzia delle Entrate, e sono privi di autonoma e distinta soggettività giuridica, essendo costituiti in buona sostanza, in funzione di un sistema di organizzazione finalizzato ad una più adeguata e razionale distribuzione interna del lavoro. Resta dunque inalterata la struttura soggettiva del rapporto col contribuente che s'instaura e permane, a dispetto di ogni altro avvicendamento interno tra i vari uffici, fra il medesimo e l'Agenzia considerata.

Oltretutto l'azione dell'amministrazione pubblica deve essere improntata ai principi di collaborazione e buona fede, e, dunque, ne discende che se l'atto del privato è stato indirizzato all'organo esattamente individuato, benchè privo di competenza per esigenze organizzative specifiche ad esso, esso produce gli effetti che la legge gli riconnette, essendo onere dell'ufficio ricevente curarne la trasmissione a quello competente.

Questa esegesi trova conforto nel principio espresso nel precedente di questa Corte n. 14212 del 28.7.2004, che, in un caso in cui si discuteva della presentazione ad organo incompetente di istanza di rimborso ai fini della formazione del silenzio rifiuto, ha sostenuto che la presentazione della domanda ad organo incompetente della medesima amministrazione centrale impedisce la decadenza (contra v. Cass. n. 6258/2004).

Tutto questo comporta che la declaratoria d'inammissibilità dell'appello deve essere confermata, seppur per ragioni diverse da quelle ravvisate dal giudice del gravame, correggendo quindi la motivazione della pronuncia impugnata, ai sensi dell'art. 384 con 2 c.p.c., nel senso che l'appello dell'Agenzia delle Entrate deve essere dichiarato inammissibile perchè proposto oltre il termine di 60 gg. dalla notifica della sentenza gravata.

Ogni altra questione resta assorbita.

Ne discende il rigetto del presente ricorso.

Considerata la natura della questione trattata, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2004.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2004

Cons. Stato Sez. IV, 14-12-2004, n. 8072

1 Febbraio 2006

Svolgimento del processo

Gli odierni appellati sono proprietari di immobile di civile abitazione, sito in S.G. L. alla Via N. S. n. 15, e confinante con altro immobile di proprietà dei coniugi P., del quale il Comune, con c.e. n. 1407 del 2001, ha autorizzato la ristrutturazione con aumento di volumetria.

Adito dagli interessati il TAR Basilicata ha annullato, con la sentenza in epigrafe indicata, tale concessione ritenendola viziata per violazione dell'art. 10 delle Norme Tecniche del Piano di recupero di Zona.

La sentenza stessa è impugnata, con separati ricorsi, dal Comune e dai controinteressati soccombenti in prime cure, i quali ne chiedono l'integrale riforma.

Gli appellanti privati ripropongono le eccezioni in rito già versate in primo grado e disattese dal Tribunale.

Si sono costituiti gli appellati, insistendo per il rigetto dell'appello.

All'Udienza del 13 luglio 2004 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

Motivi della decisione

Gli appelli, proposti avverso la stessa sentenza, vanno perciò riuniti.

Essi non sono fondati.

Con il primo motivo gli appellanti privati tornano ad eccepire la tardività del ricorso originario, asseritamente proposto quando era già scaduto il termine perentorio nella specie decorrente dalla pubblicazione all'albo pretorio della concessione, o in subordine dalla data di inizio dei lavori o, infine, dalla data di acquisita conoscenza fattuale dell'esistenza del titolo.

Come osservato dal Tribunale l'eccezione non ha pregio, avendo la giurisprudenza di questo Consiglio da tempo chiarito che la mera affissione dell'atto all'albo pretorio del Comune non costituisce formalità idonea per la decorrenza del termine per l'impugnazione di una concessione edilizia e che la data dalla quale far decorrere il detto termine è quella dell'ultimazione (e non dell'inizio) dei lavori, considerando che solo da quel momento gli interessati possono avere la piena consapevolezza dell'esistenza e dell'entità delle violazioni urbanistiche commesse (cfr. fra le recenti Csi. 7.10.2003 n.322).

D'altra parte, anche volendo far riferimento alla data in cui i ricorrenti avrebbero acquisito de facto conoscenza del titolo il gravame rimane tempestivo, dovendosi ovviamente considerare l'intervenuta sospensione feriale.

Con il secondo motivo gli appellanti tornano a dedurre la nullità della notifica del ricorso originario, perchè effettuata da U.G. incompetente.

L'eccezione va disattesa.

Al riguardo è pacifico che la notificazione del ricorso ai signori P., residenti in Milano, è stata effettuata a mezzo posta da U.G. addetto all'ufficio avente sede presso il Tribunale di Matera, da ritenersi quindi in effetti incompetente per territorio.

Come è noto, infatti, la L. 20.11.1982 n. 890 ha attribuito all'ufficiale giudiziario la facoltà di ricorrere, in genere, alla notificazione degli atti a mezzo posta, senza nulla immutare quanto alla competenza territoriale, con la conseguenza che l'ufficiale giudiziario, a norma degli artt. 106 e 107 D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, è tuttora incompetente per le notificazioni da eseguirsi al di fuori del mandamento (ora circondario: cfr. Cass. 27.3.2002 n. 3632) ove ha sede l'ufficio al quale è addetto, anche in caso di notifica a mezzo posta, eccettuata l'ipotesi - non ricorrente nel caso in esame, in cui era adito il TAR Basilicata con sede in Potenza - della notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle Autorità giudiziarie di detta sede. e degli atti stragiudiziali.

Fermo quanto sopra, si rileva però che la giurisprudenza amministrativa è da tempo orientata nel senso che la violazione delle norme sulla competenza degli ufficiali giudiziari non comporta la nullità della notificazione, ma una mera irregolarità, che assume rilievo nei confronti dell'ufficiale giudiziario incompetente ma è influente sulla ritualità della notificazione (cfr. Ap. 23.3.1982 n. 4 nonchè, fra le recenti V Sez. 25.2.1999 n. 224).

D'altra parte, anche la Suprema Corte ha da tempo chiarito che l'incompetenza territoriale dell'ufficiale giudiziario determina la nullità solamente relativa della notificazione, che, quindi, è suscettibile di essere sanata con effetto retroattivo dalla costituzione dell'intimato, anche nel caso in cui questa sia avvenuta dichiaratamente al solo scopo di eccepire tale incompetenza. (cfr., con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione, Cass. Sez. lavoro 11.6.2004 n. 11140).

Con il terzo motivo gli appellanti eccepiscono il difetto di interesse al ricorso in capo agli odierni appellati, i quali non avrebbero dimostrato nè il loro stabile collegamento col bene oggetto della concessione nè il danno che per effetto di questa deriverebbe loro.

L'eccezione non ha alcun pregio.

In proposito si ricorda che l'art. 31 L. 17.8.1942 n. 1150, modificato dalla L. 6.8.1967 n. 765, che consente a " chiunque " di impugnare le concessioni edilizie ritenute illegittime, deve essere inteso nel senso che - con l'ovvia esclusione di ogni azione popolare al riguardo - va riconosciuta una posizione di interesse legittimo in capo al proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione o a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, senza che, peraltro, debba essere data dimostrazione della sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale.

Ne consegue che ha interesse a ricorrere il soggetto che faccia valere un interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica, qual è quello all'osservanza delle prescrizioni regolatrici dell'edificazione, senza che occorra procedere in concreto ad alcuna ulteriore indagine al fine di accertare se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione (ad es. V Sez. 15.9.2003 n. 5172).

Tanto premesso sul piano processuale, va poi osservato che da molteplici atti contenuti nel fascicolo di primo grado risulta in modo inequivocabile che i coniugi Di Cera sono - come da essi asserito nel contesto del gravame originario - comproprietari di immobile confinante con quello degli odierni appellanti ed oggetto della contestata ristrutturazione, di talchè appare realmente impossibile ipotizzare l'eccepita carenza di interesse.

Nel merito, sia il Comune che i privati censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato l'illegittimità del titolo concessorio conseguente alla violazione della disciplina edilizia applicabile.

L'assunto è infondato.

L'art. 10 delle N.T.A. del Piano di recupero della Zona B1 del P.R.G. vigente nel Comune di San G. L. (all'interno della quale ricade l'immobile in controversia) consente interventi di nuova edificazione (con ampliamento di volumetria per chiusura di spazi aperti infra-sagoma) o di sopraelevazione (con aumento di volumetria in verticale, nei limiti imposti dalle tavole di progetto) ma in entrambi i casi solo all'esito o per mezzo di demolizioni "parziali" del fabbricato esistente.

In ogni caso - sempre ai sensi delle citate Norme - gli interventi de quibus possono essere realizzati sulla base di un progetto, unitariamente definito per ciascuna unità minima di intervento, che preveda elementi di raccordo con la restante parte dell'ambito e rispetti le parti preesistenti e gli elementi strutturali di particolare rilievo o interesse.

Ne consegue, come precisamente evidenziato dal Tribunale, che in base al piano di recupero e alle disposizioni ora richiamate, nel caso in esame erano da ritenersi consentiti solo quegli interventi di ristrutturazione i quali, pur comportando incremento delle volumetrie, rispettassero il tessuto esistente, salva ovviamente la possibilità (espressamente contemplata) delle demolizioni parziali.

A fonte di tale contesto normativo, la relazione tecnica che accompagna il progetto - poi assentito con la concessione impugnata - è inequivoca nel prevedere la completa demolizione dell'esistente e la sua ricostruzione con nuova struttura in cemento armato, così disegnando una tipologia di intervento che esula palesemente dal novero delle possibilità consentite.

Diversamente da come sostengono gli appellanti, la circostanza che la successiva demolizione non abbia interessato integralmente i due muri laterali dell'edificio non appare rilevante, in primo luogo perchè non sembra ragionevolmente sostenibile che la salvaguardia di tali elementi costruttivi fosse realmente contemplata nel progetto cui si riferisce la citata relazione e la cui realizzazione è stata appunto consentita dal Comune mediante il rilascio del titolo impugnato in primo grado.

Ma, a parte tale dirimente rilievo, resta che il progetto stesso - come peraltro prescritto dalle N.T.A. - attiene al singolo edificio e non può interessare le proprietà confinanti, con la conseguenza che la demolizione dell'immobile in controversia, per come appunto contemplata nel progetto riferibile all'unità minima di intervento, rimane giuridicamente totale, nonostante la sopravvivenza dei muri di divisione con gli edifici contigui (da presumersi in comunione forzosa ex art. 880 cod. civ.), i quali del resto non avrebbero potuto essere rimossi integralmente, per ovvie ragioni pratiche, senza causare la rovina delle altrui proprietà.

Le considerazioni sin qui svolte conducono al rigetto degli appelli, con assorbimento delle ulteriori censure già non esaminate dal Tribunale e qui riproposte dagli appellati.

Le spese del grado, per quanto concerne il ricorso n. 211, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore delle parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge gli appelli in epigrafe.

Condanna gli appellanti P. e C. in solido al pagamento in favore degli appellati costituiti di Euro 2.500,00 per le spese del grado.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Corte Suprema di Cassazione, Sez. Unite, n. 19854 del 05.10.2004

1 Febbraio 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRIECO Angelo - Primo Presidente f.f.

Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere

Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere

Dott. ALTIERI Enrico - rel. Consigliere

Dott. LO PIANO Michele - Consigliere

Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere

Dott. VIDIRI Guido - Consigliere

Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

DI VITO ADALGISA, PIETROSANTO MAFALDA, DI VITO GIOVANNI, DI VITO IMMACOLATA, DI VITO MARCO, DI VITO RITA, DI VITO MARIA PIA, DI VITO MARIANO, TUTTI IN PROPRIO E NELLA QUALITA' DI EREDI DI VITO ELISEO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 33, presso lo studio dell'avvocato FRANCA FAIOLA, rappresentati e difesi dall'avvocato WALTER TAMMETTA, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma n. 64/25/98 depositata il 07/07/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/04 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;

udito l'Avvocato Walter TAMMETTA;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con avviso di liquidazione notificato ad Eliseo Di Vito il 10 giugno 1996, l'ufficio del Registro di Formia rettificava, ai fini dell'in.v.i.m., il valore finale di un complesso immobiliare conferito in una costituenda società in nome collettivo, a seguito della contestuale trasformazione di una impresa familiare. Essendo il Di Vito deceduto, la notificazione era stata effettuata a mani della figlia Rita Di Vito.

Gli eredi del Di Vito proponevano ricorso alla commissione tributaria provinciale di Latina, deducendo preliminarmente la nullità della notificazione, perchè non effettuata agli eredi collettivamente ed impersonalmente. La commissione respingeva il ricorso.

Proponevano appello gli eredi e la commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva il gravame con sentenza del 7 luglio 1998, ritenendo la nullità dell'avviso di liquidazione, in quanto notificato nel domicilio del de cuius ad uno solo degli eredi, e non, come stabilito dall'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a tutti gli eredi, impersonalmente e collettivamente.

L'Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi.

Col primo mezzo sosteneva la nullità della sentenza, in relazione agli articoli 111 Cost., 36, n. 4, d.l.vo n. 546/92, e 360, n. 4, cod. proc. civ., in quanto la stessa avrebbe acriticamente accolto la tesi dei contribuenti, omettendo l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto sui quali la decisione si è fondata.

Col secondo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 65 del d.P.R. n. 600/73, 156 e 160 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostiene che il citato art. 65 dispone che gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale e che la notifica degli atti concernenti il dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del de cuius.

In mancanza di tale comunicazione, l'ufficio aveva regolarmente notificato l'avviso di liquidazione mediante consegna ad una figlia.

In ogni caso, il tempestivo ricorso di tutti gli eredi alla commissione tributaria provinciale competente dimostrava che l'atto aveva raggiunto il suo scopo, rendendosi applicabile il principio sancito dall'art. 156, richiamato dall'art. 160, cod. proc. civ..

Stante il contrasto formatosi sulla applicabilità delle sanatorie di cui agli articoli 156 e 160 cod. proc. civ. alla notificazione dell'accertamento tributario nella giurisprudenza della Sezione tributaria, quest'ultima, con ordinanza del 12 marzo 2003, rimetteva la causa al Primo Presidente, il quale ne disponeva l'assegnazione alle Sezioni Unite.

2. Il contrasto di giurisprudenza.

Nella sentenza del 12 settembre 2002, n. 17762, la Sezione tributaria, uniformandosi alle precedenti pronunce della prima Sezione 7 aprile 1994, n. 3294, e 9 giugno 1997, n. 5100, e a quella della stessa Sezione tributaria 29 maggio 2001, n. 7284, affermava che la notificazione dell'avviso di accertamento affetta da nullità rimane sanata, con effetto ex tunc, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente, atteso che, da un lato, l'avviso di accertamento ha natura di provocatio ad

opponendum, la cui notificazione è preordinata all'impugnazione e, dall'altro, l'art. 60, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (dettato in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ma applicabile anche in tema di imposta di registro ed in.v.im.) richiama espressamente, per gli avvisi ed altri atti che devono essere notificati al contribuente, "le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile", così rendendo applicabile l'art. 160 del codice medesimo, il quale, attraverso il rinvio al precedente articolo 156, prevede che la nullità non possa essere dichiarata quando l'atto ha raggiunto il suo scopo.

Tale sentenza si è posta in consapevole contrasto con le sentenze della Sezione tributaria 21 aprile 2001, n. 5924, e 11 marzo 2002, n. 3513, nelle quali è stato affermato che l'avviso di accertamento non è un atto processuale, nè è funzionale al processo - la cui instaurazione si correla non già alla notificazione dell'avviso di accertamento o di qualsiasi atto impositivo impugnabile, che ne costituisce un semplice antecedente, ma alla proposizione del ricorso di cui agli articoli 15 e seguenti del d.P.R. n. 636/1972 e, successivamente, 18 e 20 del d.l.vo n. 546 del 1992 - ma è atto amministrativo, esplicativo della potestà impositiva dell'amministrazione finanziaria. Da ciò deriva l'inapplicabilità della disciplina della sanatoria delle nullità delle notificazioni degli atti processuali all'avviso di accertamento e, quindi, non può ritenersi, alla stregua di tale disciplina, che la proposizione del ricorso da parte del contribuente avverso l'atto notificato possa produrre l'effetto di impedire, in ogni caso, la verifica della decadenza di diritto sostanziale, correlata alla mancata tempestiva e valida notifica di detto avviso prevista dall'art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973.

Motivi della decisione

3.1. Il primo motivo deve essere rigettato, in quanto la decisione impugnata, contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell'Amministrazione, contiene sufficienti elementi per cogliere la ratio della decisione impugnata ed una valutazione delle critiche ad essa rivolte, che non costituiscono un mero rinvio al contenuto della pronuncia di primo grado.

3.2. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo, dovendosi seguire la tesi dell'applicabilità della sanatoria di cui agli articoli 156 e 160 cod. proc. civ., anche se per ragioni non del tutto coincidenti con quelle poste a base delle citate decisioni della Corte.

Si deve rilevare, anzitutto, che il problema viene posto soprattutto in relazione ai termini di decadenza previsti dalle singole leggi d'imposta per l'esercizio dei poteri di accertamento, di rettifica e di riscossione, essendo stato sostenuto, quale conseguenza dell'applicabilità del regime di sanatoria previsto per la notifica degli atti processuali, che la sanatoria (costituita, nella specie, dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte di tutti i legittimati) comporti un'attribuzione di validità ex tunc alla notificazione di atti di accertamento e, quindi, impedisca il verificarsi della decadenza.

E' da escludersi, peraltro, che l'applicazione del regime di sanatoria previsto dalla legge processuale civile sia una mera conseguenza della natura pre processuale o quasi processuale dell'accertamento tributario, il quale, in tale ottica, viene definito come una mera provocatio ad opponendum. L'atto in questione, costituisce, infatti, come tutti gli atti amministrativi autoritativi, lo strumento attraverso il quale - in ossequio ai principi di tipicità e nominatività - l'amministrazione enuncia nei confronti del destinatario ciò che deve essere per lui di diritto nel caso concreto; per quanto attiene all'imposizione fiscale, le ragioni e il contenuto della pretesa tributaria. Il momento processuale, che è meramente eventuale, laddove necessaria ed indefettibile è l'emanazione dell'atto di accertamento, quando non vi sia stato spontaneo ed esatto adempimento dell'obbligazione tributaria, si ricollega all'atto, sia perchè la tutela giurisdizionale si esercita - secondo il sistema processuale vigente - attraverso un meccanismo d'impugnazione dello stesso, sia perchè l'enunciazione della pretesa tributaria costituisce, al contempo, l'oggetto del processo. Tali elementi

di collegamento non possono, pertanto, qualificare l'accertamento come un atto di natura assimilata a quella processuale, cosa che, d'altra parte, non sarebbe sostenibile per qualsiasi altro atto amministrativo nei cui confronti sia prevista una tutela giurisdizionale di tipo impugnatorio.

La natura sostanziale dell'atto in questione non costituisce, però, un ostacolo insormontabile all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando, come nella specie, vi sia un espresso richiamo nella disciplina tributaria. Per quanto concerne le notificazioni, l'impiego del procedimento di notificazione nel processo civile risponde ad evidenti necessità di garanzia del contribuente e non è nuovo nell'ordinamento: un esempio significativo - che, come si dirà in seguito, ha dato luogo a pronunce giurisprudenziali nelle quali si è posto il problema della sanatoria per conseguimento dello scopo - è costituito dal decreto di espropriazione secondo l'art. 51 della legge fondamentale 25 giugno 1865, n. 2359, il quale stabilisce che il decreto di espropriazione "deve, a cura dell'espropriante, essere notificato a forma delle citazioni ai proprietari espropriati".

Ciò posto, pur in difetto di un espresso richiamo, l'applicazione delle forme sulla notificazione comporta, quale necessità logica, quella del regime delle nullità (in particolare, quella di origine giurisprudenziale sulla differenza tra nullità e inesistenza) e quella sulle sanatorie, che costituisce una sorta di limite alla dichiarazione di nullità, non essendovi alcun principio o ragione sistematica per ritenere che in materia di notificazione di atti di accertamento, pur regolata dal codice di procedura civile, viga un regime diverso. La sanatoria del raggiungimento dello scopo per atti non processuali non è, del resto, estranea al sistema: appare significativo che per gli atti impugnabili dinanzi al giudice amministrativo la piena conoscenza dell'atto - secondo gli articoli 36 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, e 21, comma 1^o, della legge 6 dicembre 1971, n. 1024 - costituisce vicenda equipollente alla sua notificazione ed è perciò idonea a far decorrere il termine di decadenza per proporre il ricorso al giudice amministrativo.

Tanto premesso, si deve affrontare il problema dell'operatività della sanatoria in relazione alla decadenza dall'esercizio del potere di accertamento.

Secondo le Sezioni Unite, l'applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo nel caso di impugnazione dell'atto la cui notificazione sia affetta da nullità significa che, se il contribuente mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, lo stesso contribuente non potrà, in via di principio, dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento. A diverse conclusioni deve, peraltro, pervenirsi se la sanatoria, costituita dalla proposizione del ricorso alle commissioni sia intervenuta quando il termine per l'esercizio del potere di accertamento è scaduto. In tale ipotesi, infatti, il meccanismo della sanatoria deve essere combinato con quello, indefettibile, della decadenza dall'esercizio del potere, per cui la sanatoria può verificarsi solo se avvenuta prima del decorso del termine di decadenza. Vi è da rilevare, infatti, che la notificazione costituisce un elemento essenziale della fattispecie necessaria per evitare la decadenza dell'amministrazione. In altri termini, dall'esercizio del diritto di difesa mediante proposizione del ricorso non può mai derivare una convalida ex tunc di un atto imperfetto, di per sé inidoneo ad evitare la decadenza.

Si tratta di una conseguenza dell'applicazione di principi generali, nei casi in cui la legge pone limiti temporali all'esercizio di poteri amministrativi. Si consideri, ad esempio, l'ipotesi del decreto di espropriazione emesso successivamente alla scadenza del termine indicato nella dichiarazione di pubblica utilità: in tale caso, secondo la giurisprudenza della Corte, l'atto si considera emesso in carenza di potere e nessun effetto sanante può derivare da una sua impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.

Una consolidata giurisprudenza della Corte ha affermato che l'applicazione del regime processuale della notificazione al decreto di espropriazione - formalità che segna, secondo il secondo comma

dell'art. 51 della legge n. 2359 del 1865, l'inizio del termine di decadenza per proporre opposizione alla stima - non consente di ritenere che, attraverso la sanatoria per raggiungimento dello scopo, l'espropriato che abbia proposto opposizione deducendo il vizio della notificazione possa considerarsi decaduto, in quanto la decadenza ha natura sostanziale. Nella sentenza n. 2318/90 la Corte ha affermato che la nullità della notificazione del decreto di espropriazione ha carattere sostanziale, e non processuale e, nell'ambito del procedimento espropriativo, impedisce il decorso del termine di decadenza per l'opposizione alla stima. Pertanto, anche se gl'interessati possono proporre opposizione anche subito dopo l'emanazione del decreto ablativo, non possono ritenersi soggetti al termine di decadenza, che per essi mai aveva iniziato a decorrere.

Quindi non può trovare applicazione il principio della sanatoria della notificazione nulla per il raggiungimento dello scopo, nell'ipotesi in cui l'atto sia comunque venuto a conoscenza dell'interessato.

Identico principio è stato affermato nella sentenza 319/87, nella quale la Corte ha ritenuto che, in caso di nullità della citazione contenente un atto di riscatto di fondi agrari, la sanatoria (consistente nella costituzione del convenuto) non può evitare la decadenza dall'esercizio del diritto di riscatto.

In altri termini, per ritornare all'accertamento tributario, la nullità della sua notificazione può essere sanata relativamente al conseguimento della finalità dell'atto di portare a conoscenza del destinatario i termini della pretesa tributaria e consentirgli, così, un'adeguata difesa, ma non mai nel senso di attribuire ex tunc validità a un intempestivo atto di esercizio del potere di accertamento, salvo che il conseguimento dello scopo avvenga entro il termine previsto dalle singole leggi d'imposta per l'esercizio di tale potere.

Vi è da considerare, inoltre, che la sanatoria del raggiungimento dello scopo non può eliminare gli effetti della decadenza, neppure quando questa ha natura processuale. Nella sentenza n. 9342/97 le Sezioni Unite hanno affermato che la tardiva notificazione della citazione in riassunzione è un atto per sua natura e ab origine inidoneo ad evitare la decadenza di cui all'art. 392 cod. proc. civ., per cui nessuna sanatoria può conseguire alla costituzione del convenuto, essendo l'atto ab origine inidoneo a produrre effetti.

Identica soluzione è stata adottata in tema di nullità della notificazione dell'appello ad alcune parti, in relazione alla quale la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la sanatoria, costituita dalla costituzione degli appellati, non può impedire la decadenza se la costituzione sia avvenuta successivamente alla scadenza del termine per proporre l'impugnazione.

Poste questi premesse, necessarie per delimitare gli effetti dell'applicazione della sanatoria, che può evitare la decadenza dal potere di accertamento soltanto ove sia intervenuta prima della scadenza del termine (per riferirsi al caso di specie, ove il ricorso alla commissione di primo grado sia proposto entro tale termine), vi è, comunque, da rilevare che la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di accertamento - secondo una consolidata giurisprudenza della Corte - non produce l'inesistenza degli atti impositivi successivamente emanati, per cui anche in tal caso il contribuente ha l'onere di dedurre la decadenza come specifico vizio nel ricorso introduttivo dinanzi alle commissioni tributarie, escludendosi un potere di declaratoria ex officio del giudice. E' evidente, altresì, che la proposizione di un ricorso introduttivo nel quale si faccia valere, da sola o con altri vizi, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'esercizio del potere di accertamento non svolgerà in nessun caso un indiscriminato effetto sanante nei confronti di tale vizio.

Applicando tali principi al caso di specie, il vizio dedotto deve essere indubbiamente ricondotto all'ipotesi di nullità e non a quello dell'inesistenza, essendo stata la notifica effettuata a uno degli eredi, persona non priva di un collegamento col destinatario previsto, e cioè gli eredi collettivamente

e impersonalmente. E' del pari evidente che l'ufficio finanziario era a conoscenza del decesso di Eliseo Di Vito, per cui non può essere addebitata agli eredi alcuna conseguenza per la mancata segnalazione all'ufficio del decesso e dei nominativi degli eredi. Avendo tutti gli eredi proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione dinanzi alla commissione tributaria provinciale, svolgendo adeguate difese e così dimostrando di avere una piena conoscenza del contenuto dell'atto impugnato, il vizio della notificazione non poteva essere dichiarato dal giudice.

Mentre, nella specie, nessuna questione era stata svolta dai ricorrenti sulla decadenza dell'ufficio del potere di accertamento.

L'accoglimento della censura comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Lazio, la quale dovrà, pertanto, esaminare gli altri motivi dedotti dai contribuenti a sostegno dell'appello e decidere anche sulle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite;

accoglie il secondo motivo e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 3 giugno 2004.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2004

Riferimenti normativi

CPC Art.137

CPC Art.156

CPC Art.160

DPR 29-09-1973 n. 600, Art. 42

DPR 29-09-1973 n. 600, Art. 43

DPR 29-09-1973 n. 600, Art. 60

Cass. civ. Sez. V, (ud. 18-06-2003)
06-05-2004, n. 8625

1 Febbraio 2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FAVARA Ugo - Presidente -

Dott. CICALA Mario - Consigliere -

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -

Dott. BIELLI Stefano - rel. Consigliere -

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

s.n.c. A.R. di R.G. & C., con sede a Campobasso, in persona dell'amministratore unico G.R., elettivamente domiciliata in Roma, via xxx, presso l'avv. Giuseppe Petrucciani, rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dagli avvocati Angelo Cima e Pietro Colucci del foro di Campobasso;

- ricorrente -

contro

Comune di Campobasso;

- intimato non costituito -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 184/2/99 dell'8 aprile 1999, depositata l'8 giugno 1999, notificata il 6 luglio 1999.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 18 giugno 2003 dal Relatore Consigliere Dott. Stefano Bielli;

Udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con avviso di accertamento emesso il 22 dicembre 1995, il Comune di Campobasso rettificava, per il 1990 (richiedendone il maggiore importo, con le correlative sanzioni pecuniarie), l'Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP) a carico della s.n.c. A.R. di R.G. & C., modificando da mq. 72, 50 a mq. 200 la superficie denunciata il 27 giugno 1960 dalla contribuente come utilizzata per lo svolgimento dell'attività di concessionaria F. (in via xxx).

2. Con sentenza n. 203/3/1996 del 30 ottobre 1996, depositata l'11 gennaio 1997, la Commissione tributaria provinciale di Campobasso respingeva il ricorso proposto dalla s.n.c., contro l'avviso.

3. La società impugnava tale decisione, affermando di aver utilizzato dal 1991 un locale di mq. 126, sito in contrada xxx, mentre il locale di mq. 220, sito in via xxx, era rimasto inutilizzato per il 1990 e per il 1991 (per fitto a terzi, ristrutturazione e per essere stata iniziata in esso - dalla società - l'attività di vendita di autovetture solo dall'11 marzo 1991) ed osservando che il presupposto dell'ICIAP era l'effettivo utilizzo dei locali e non già, come invece, per la TARSU, il loro mero possesso.

con sentenza n. 184/2/99 dell'8 aprile 1999, depositata l'8 giugno 1999 e notificata il 6 luglio 1999, la Commissione tributaria regionale del Molise, in parziale riforma della predetta sentenza, appellata dalla contribuente, annullava le sanzioni pecuniarie indicate nell'avviso di accertamento e compensava le spese di lite, osservando: a) che il Comune, già nel corso del giudizio di primo grado, aveva dimostrato che l'accertamento della maggiore superficie era basato su elementi certi, tratti dalla dichiarazione della stessa contribuente ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il 1990, relativa ad un locale di mq. 220 (superficie indicata nell'avviso ICIAP limitatamente a mq. 200) destinato ad attività commerciale, tali da smentire l'assunto della società di aver utilizzato la maggiore superficie solo a partire dal 1992; b) che, a prescindere dai diversi criteri ispiratori della TARSU e dell'ICIAP, appariva difficile che, relativamente alla stessa attività, fosse stata dichiarata dalla società una superficie diversa; c) che, pertanto, ricorrevano le condizioni per l'assoggettamento al tributo, secondo quanto indicato nell'avviso; d) che le modifiche normative concernenti i tributi locali e le oggettive difficoltà per i contribuenti di far fronte ai molteplici obblighi a loro carico giustificavano la decisione di non applicare le sanzioni.

4. Con ricorso notificato il 16 settembre 1999 e depositato il 29 settembre 1999, la s.n.c. A.R. di R.G. & C. ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, articolando quattro motivi.

5. Non si costituisce in giudizio l'intimato Comune di Campobasso.

Motivi della decisione

1. Con i proposti motivi di impugnazione, la società ricorrente complessivamente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 della l. n. 144 del 1989, 62 del d. lgs. n. 507 del 1993; lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su punti decisivi della controversia; si duole della carenza di motivazione "degli atti impositivi".

2. Più in particolare, con il primo motivo, la contribuente ripropone, sotto il profilo della violazione di legge, l'assunto, già prospettato in appello, secondo cui, per l'applicazione dell'ICIAP, la superficie deve essere utilizzata per lo svolgimento di un'attività imprenditoriale, artistica o professionale (insediamento), mentre per l'applicazione della TARSU è sufficiente "l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite" (art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, come modificato dall'art. 1, comma 28, della l. n. 426 del 1998).

3. Il motivo è infondato, perché la ratio decidendi della sentenza non si basa sull'irrilevanza del modo di utilizzazione dei locali in questione, ma sull'accertamento, in punto di fatto, dell'esistenza, in essi, di un insediamento produttivo ("destinazione ad attività commerciale").

Mentre la ricorrente afferma che il locale di mq. 220, nel 1990, non era adibito ad attività commerciale, la sentenza impugnata asserisce che nei locali della s.n.c. veniva svolta la "stessa attività" e che, in particolare, il locale di mq. 220 aveva una "destinazione ad attività commerciale": la dichiarazione della contribuente, ai fini TARSU, relativa ad una superficie di mq. 220, viene richiamata nella sentenza di appello solo per dimostrare che l'entità della superficie (utilizzata - come affermato dal giudice regionale - per la "stessa attività") non poteva essere diversa.

Si è dunque in presenza di un insindacabile accertamento in fatto del giudice merito, non già della denunciata violazione di legge.

4. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole dell'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, in quanto questa non avrebbe fornito risposta in ordine alla contestazione dell'equiparazione dei presupposti della TARSU e dell'ICIAP.

5. Il motivo è infondato, perché non attiene al vizio di motivazione circa l'accertamento (in punto di fatto) dell'attività commerciale svolta nel locale di via xxx, ma solo all'asserita erronea equiparazione dei presupposti dei due tributi. Come già osservato nel p. 3.-, il giudice di appello ha deciso sulla base del non censurato rilievo che nel locale di via xxx veniva esercitata attività commerciale, con conseguente applicabilità dell'ICIAP, senza prospettare alcuna equiparazione dei presupposti dell'ICIAP e della TARSU "a prescindere dai diversi criteri ispiratori dei due tributi").

6. Con il terzo motivo, la società lamenta il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato.

7. Il motivo è inammissibile, perché non prospettato in appello (v. il p. 3. - della parte narrativa di questa sentenza, nel quale sono riassunti i motivi di appello).

8. Con il quarto motivo, viene denunciata la nullità della notifica della sentenza della commissione regionale, perché eseguita dal messo comunale, senza l'autorizzazione del Presidente del Tribunale.

9. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, avendo la società proposto tempestivo ricorso in relazione alla data dell'asseritamente nulla notificazione, dimostrando di aver ricevuto la comunicazione dell'atto e di averne preso piena cognizione, difendendosi nel merito: di qui l'irrelevanza della censura. Al riguardo è qui sufficiente ricordare che la notificazione di un atto processuale eseguita dal messo comunale senza la specifica autorizzazione del Presidente del tribunale, prevista dall'art. 34 del d.P.R. n. 1229 del 1959, come modificato dalla l. n. 546 del 1962, è affetta da nullità e non da inesistenza, con la conseguenza che è sanabile non solo a seguito della costituzione in giudizio della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova dell'avvenuta comunicazione dell'atto al notificato (v., tra le altre, Cass., n. 9395 del 1995; n. 1585 del 1996; n. 770 del 1999).

10. La mancata costituzione dell'intimato esclude ogni pronuncia sulle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 18 giugno 2003.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2004.

Cass. civ. Sez. I, (ud. 13-01-2004)

06-04-2004, n. 6761

1 Febbraio 2006

La s.r.l. A. proponeva opposizione avverso la sentenza, resa il 20 luglio 1995, con cui il Tribunale di Bologna ne aveva dichiarato d'ufficio il fallimento. In particolare, l'opponente deduceva la nullità della notifica del decreto di convocazione in Camera di consiglio a, nel merito, l'insussistenza dello stato di insolvenza. Quanto al primo punto, che interessa in questa sede, l'opponente esponeva che essa aveva sede in Bologna via C. con numero civico originariamente contrassegnato con il n. 1. e successivamente, a seguito di una variazione di numerazione intervenuta in data 15 maggio 1995, con il n. 15/A; che il suo amministratore, D.R., era residente nella stessa via C. al n. 1.; che l'ufficiale giudiziario nella relata concernente il tentativo di notifica effettuato il 17 maggio 1995 aveva attestato che la s.r.l. A. ed il suo amministratore non risultavano conosciuti al numero civico 1. di via C.; che, pertanto, l'ufficiale giudiziario non aveva usato la diligenza ordinaria per rinvenire i destinatari delle notifiche e la relata doveva ritenersi falsa laddove aveva fatto menzione di ricerche svolte e di informazioni assunta.

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Angelo GRIECO - Presidente

Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere

Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere

Dott. Carlo PICCININNI - Consigliere

Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO A. S.R.L. in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1 presso l'avvocato PIETRO SCIUBBA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFREDO ROSSI, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

A. S.R.L., in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso l'avvocato ANTONELLA FAIETA, rappresentata e difesa dagli avvocati FAUSTO PACIFICO, FRANCESCO GASPARDINI, LORENZO GIUSTO, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sent. n. 1029/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 27 luglio 2000;

udita la relazione dalla causa svolta nella pubblica udienza del 13 gennaio 2004 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;

udito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La s.r.l. A. proponeva opposizione avverso la sentenza, resa il 20 luglio 1995, con cui il Tribunale di Bologna ne aveva dichiarato d'ufficio il fallimento. In particolare, l'opponente deduceva la nullità della notifica del decreto di convocazione in Camera di consiglio a, nel merito, l'insussistenza dello stato di insolvenza. Quanto al primo punto, che interessa in questa sede, l'opponente esponeva che essa aveva sede in Bologna via C. con numero civico originariamente contrassegnato con il n. 1. e successivamente, a seguito di una variazione di numerazione intervenuta in data 15 maggio 1995, con il n. 15/A; che il suo amministratore, D.R., era residente nella stessa via C. al n. 1.; che l'ufficiale giudiziario nella relata concernente il tentativo di notifica effettuato il 17 maggio 1995 aveva attestato che la s.r.l. A. ed il suo amministratore non risultavano conosciuti al numero civico 1. di via C.; che, pertanto, l'ufficiale giudiziario non aveva usato la diligenza ordinaria per rinvenire i destinatari delle notifiche e la relata doveva ritenersi falsa laddove aveva fatto menzione di ricerche svolte e di informazioni assunta.

Il fallimento si costituiva contestando la fondatezza dell'opposizione. Nel corso del giudizio di primo grado la società opponente impugnava con querela di falso la relata di notifica.

Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 15 luglio 1998, rigettava sia l'opposizione che la querela di falso e, per quanto qui ancora interessa, osservava: 1) che la sede legale della s.r.l. A. doveva identificarsi con la residenza del suo amministratore e che entrambe, dalle certificazioni pubbliche, risultavano al n. 19 di via C.; 2) che, pertanto, o la società e l'amministratore avevano effettivamente sede e residenza al n. 1. oppure la società, indipendentemente dalla numerazione successivamente attribuita dal Comune, aveva sede in uno dei locali (un magazzino ed un'autorimessa) cui si accedeva dal cancello, originariamente senza numero, adiacente al n. 19; 3) che in questa seconda ipotesi, di fatto riconducibile alla tesi dell'opponente, vi era una discrasia tra situazione reale e situazione resa conoscibile ai terzi, senza che vi fosse la prova dell'esistenza in loco di indicazioni idonee a consentire il reperimento degli interessati; 4) che non vi era prova che l'ufficiale giudiziario non avesse svolto adeguati accertamenti e che nella situazione descritta non si poteva ritenere che l'ufficiale giudiziario fosse tenuto ad una sistematica interrogazione di tutti i vicini.

Avverso detta sentenza la s.r.l. A. proponeva appello che la Corte di Bologna accoglieva, con sentenza del 27 luglio 2000, osservando che: 1) era infondata l'eccezione sollevata dal fallimento di inammissibilità dell'appello per mancata indicazione degli specifici motivi di gravame correlati alla motivazione della sentenza impugnata; infatti, nella specie la riproposizione di difese analoghe a quelle svolte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si convertiva nella specifica esposizione delle doglianze svolte dalla parte soccombente nei confronti della sentenza che non aveva accolto la prospettazione dell'opponente; in particolare, affermando che l'ufficiale giudiziario non si trovava nell'impossibilità di individuare sede della società e residenza dell'amministratore, l'appellante aveva contestato la fondatezza della argomentazione dal primo giudice in ordine alla assenza dalla indicazione dei nominativi ed al mancato assolvimento dell'onere di far coincidere la situazione di fatto con quella dichiarata o almeno, nel caso di una qualche discrasia, di porre in essere gli accorgimenti per ovviarvi; 2) non costituiva domanda nuova, come assunto dal fallimento, la deduzione della nullità della notificazione per genericità della relazione dell'ufficiale giudiziario; infatti, l'atto di citazione evidenziava i medesimi motivi di nullità della notificazione dedotti con

l'appello e nelle conclusioni finali del giudizio di primo grado, assunte all'udienza del 2 aprile 1998, l'opponente aveva insistito nella dichiarazione di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa del debitore, richiamando in tal modo anche i motivi di nullità esposti originariamente; 3) quanto alla nullità della notificazione, indipendentemente dalla questione della coincidenza o meno della sede della società e della residenza dell'amministratore, era certo che entrambe non avevano subito variazioni così come non era cambiata la situazione reale dei luoghi che rendeva evidente come l'area cortilizia, alla quale era stata attribuita una autonoma numerazione, fosse comunque annessa all'edificio contrassegnato con il n. 1.; 4) in tale situazione non poteva sostenersi che fosse onere della società o del suo amministratore attuare una qualche comunicazione ai terzi, considerato anche che società ed amministratore erano rimasti rintracciabili nei medesimi luoghi in cui si trovavano da anni, come era dimostrato da numerose notifiche andate a buon fine sia prima che dopo l'omessa notifica del 17 maggio 1995 (compresa la notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento ad opera dello stesso ufficiale giudiziario); 5) in tale situazione, infine, si doveva ritenere generica ed insufficiente la relazione dell'ufficiale giudiziario che nell'occasione si era limitato ad attestare che "da informazioni e ricerche assunte in loco" il destinatario non risultava conosciuto al civico indicato, senza fornire ulteriori precisazioni tali da consentire il necessario controllo sulla completezza delle notizie effettivamente raccolte e sulla regolarità del procedimento ed evidenziando, anzi, che nessuna ricerca anagrafica era stata effettuata presso il Comune; 6) in contrario non assumeva rilievo la circostanza, del resto neppure provata in modo certo, che i nominativi della società e del suo amministratore non figurassero dinanzi alla porta di ingresso dello stabile di via C. e neppure dinanzi al cancello dell'area cortilizia, atteso che tale circostanza non escludeva, comunque, la possibilità dall'ufficiale giudiziario di accertare, tramite una più attenta ricerca, che la società ed il suo amministratore avevano ivi la propria sede ed il proprio domicilio. Pertanto, la Corte di Bologna, ritenuta la nullità della successiva notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dichiarava la nullità della sentenza di fallimento della s.r.l. A..

Avverso detta sentenza il fallimento della s.r.l. A. propone ricorso per Cassazione, deducendo cinque motivi. La s.r.l. A. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il fallimento ricorrente lamenta la violazione dell'art. 342 c.p.c. ed il vizio di motivazione, deducendo che la riproposizione di difese analoghe a quelle svolte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado era motivo di inammissibilità dell'appello per mancanza di adeguate critiche alla motivazione della sentenza impugnata; la Corte di appello, inoltre, non aveva spiegato perché la riproposizione delle difese si convertisse nella specifica esposizione delle doglianze né aveva indicato i punti di correlazione tra l'appello e la sentenza.

Il motivo è infondato. In tema di giudizio di appello, la ricorrenza dalla specificità dei motivi non può essere definita in via generale ed assoluta, ma va correlata con la motivazione della sentenza impugnata e deve ritenersi sussistente quando alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono contrapposte quelle dell'appellato in modo da incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, come nell'ipotesi in cui l'appellante, pur non procedendo all'esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza, svolga i motivi di appello in modo incompatibile con la complessiva argomentazione della decisione impugnata; infatti, l'esame dei singoli passaggi argomentativi è inutile, una volta che l'appellante abbia esposto argomentazioni incompatibili con le stesse premesse del ragionamento della sentenza impugnata (cfr. Cass. 23 ottobre 2003, n. 15936). Pertanto, riproponendo il rilievo di un domicilio e di una sede legale che non avevano subito modificazioni, se non una nuova numerazione accertabile con ricerche anagrafiche, e di una documentata rintracciabilità che era rimasta ferma nel tempo, l'appellante aveva contestato chiaramente le stesse premesse del ragionamento del primo giudice, secondo il quale sussisteva una discrasia tra risultanze legali e situazione di fatto che rendeva necessaria la presenza in loco di

indicazioni per consentire di rintracciare i destinatari.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 345 c.p.c. nonché il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di merito aveva escluso la novità della domanda di nullità della notificazione per genericità della relata, senza tenere conto del tenore delle conclusioni assunte in primo grado, con le quali era stata chiesta la dichiarazione di falsità delle affermazioni contenute nella stessa relata.

Il motivo è infondato. La Corte di merito, contrariamente a quanto assume il fallimento ricorrente, ha espressamente preso in considerazione le conclusioni della s.r.l. A. nel giudizio di primo grado e le ha confrontate con le conclusioni dell'atto di citazione, affermando, con motivazione immune di vizi logici e giuridici, che l'accertamento della nullità della notificazione non poteva ritenersi abbandonato considerato che lo stesso era compreso nell'onnicomprendente richiesta di declaratoria della nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per violazione dei diritti di difesa.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., lamentando che la Corte di merito aveva disatteso il giudicato formatosi sull'accertamento della sede della società, che la sentenza di primo grado aveva individuato in via C.1. presso l'abitazione dell'amministratore.

Il motivo è infondato. La Corte di merito, come riferito in narrativa, ha espressamente affermato l'indifferenza della pretesa coincidenza tra il domicilio dell'amministratore e la sede della società ed ha fondato la decisione sulla insufficienza e genericità delle indagini che, sulla base della relata di notifica, l'ufficiale giudiziario risultava avere svolto in una situazione nella quale era stata dimostrata la reperibilità dei destinatari all'indirizzo indicato. Il motivo, pertanto, non coglie la ratio decidendi.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 2475 c.c. n. 2, art. 2383 c.c., quarto comma, come richiamato dall'art. 2487 c.c., secondo comma, e art. 2193 c.c., lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che l'ufficiale giudiziario fosse tenuto ad effettuare ricerche presso l'ufficio anagrafico e non fossero sufficienti le ricerche presso la sede della società ed il domicilio dell'amministratore risultanti dal registro delle imprese; inoltre, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2697 c.c., affermando che l'onere di provare l'esistenza di indicazioni atte a rintracciare la società e l'amministratore destinatari dalle notifiche doveva ritenersi a carico di chi ne sosteneva la nullità.

Il motivo è infondato. Il passaggio dalla notifica presso la sede della società ovvero, ove ciò non sia possibile, presso il domicilio del suo amministratore alla notifica prevista dall'art. 143 c.p.c. (Cass. s.u. 4 giugno 2002, n. 8091) presuppone che la società ed il suo amministratore non siano reperibili rispettivamente presso la sede risultante dal registro delle imprese e presso il domicilio anagrafico. La sussistenza del predetto presupposto di irreperibilità può ricorrere anche in una situazione nella quale, come nella specie, nel corso del giudizio si accerti che la società ed il suo amministratore siano stati in concreto rintracciati in altre precedenti e successive occasioni rispettivamente presso la sede risultante dal registro delle imprese e presso la residenza anagrafica; ciò, tuttavia, richiede che l'ufficiale giudiziario abbia svolto ricerche e chiesto informazioni in modo adeguato, così da consentire di presumere che i diversi esiti di altre notificazioni siano riconducibili non ad una doverosa e diligente attività di ricerca dei destinatari, ma a circostanze fortunate non sempre ripetibili; inoltre, è necessario che, come previsto dall'art. 148 c.p.c., di detta attività si dia atto specificamente nella relazione di notifica. Pertanto, esattamente la Corte di appello ha ritenuto insuscettibile di valutazione, al fine di ritenere l'irreperibilità, l'attività di ricerca risultante da una relazione nella quale l'ufficiale giudiziario si limiti a riferire che "da informazioni e ricerche assunte in loco" il destinatario non risultava conosciuto al civico indicato; infatti, il generico tenore della

relazione non consente di avere contezza dell'attività in concreto svolta né di verificare che siano state svolte le indagini e raccolte le informazioni che la situazione consentiva (Cass. 28 marzo 1987, n. 3025).

In tale situazione, inoltre, la Corte di merito ha esattamente ritenuto assorbita ogni questione in ordine alla pretesa assenza di indicazioni utili a rintracciare i destinatari. Infatti, l'indicazione del nome o della denominazione sociale sui citofoni o sulla cassetta postale o in altro modo non è oggetto di un obbligo di legge (Cass. 16 luglio 2003, n. 11138) e rappresenta soltanto un onere configurabile quando la situazione dei luoghi non consente di rintracciare il destinatario, malgrado doverose e diligenti ricerche sul posto. Proprio tale presupposto, tuttavia, è risultato mancante nella fattispecie, caratterizzata, da un lato, da un contesto in cui la sede ed il domicilio dei destinatari sono rimasti stabili e altre notifiche, in momenti precedenti e successivi, sono andate a buon fine e, dall'altro, dalla genericità delle ricerche attestate dall'ufficiale giudiziario.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione degli art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. per non avere tenuto presente, ai fini della decisione, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado relativamente al rigetto della querela di falso; da ciò, infatti, discendeva l'incontestabilità tra le parti della veridicità della relata di notifica laddove l'ufficiale giudiziario aveva affermato che "da informazioni assunte e ricerche esperite in loco" i destinatari non risultavano conosciuti al civico indicato. Pertanto, in violazione del giudicato la Corte di appello aveva affermato che la "relata ... era del tutto insufficiente".

Il motivo è infondato. Il giudicato sulla querela di falso se rende incontestabile la veridicità dall'affermazione che sulla base delle informazioni assunte e delle ricerche esperite l'ufficiale giudiziario non aveva potuto rintracciare i destinatari, non pregiudica alcuna valutazione sulla sufficienza e specificità di tali ricerche ed informazioni.

Soccorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2004.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2004

Corte cost., Sent., (data ud. 13/01/2004) 23/01/2004, n. 28

1 Febbraio 2006

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 139 e 148 del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 3 gennaio 2003 emessa dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, nel procedimento civile vertente tra Luisa Rosa Trezzi ed altra e Maria Ida Versetti ed altri, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il Giudice relatore Franco Bile.

Svolgimento del processo

1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, nel corso di un procedimento civile di opposizione all'esecuzione ex art. 615 del codice di procedura civile - a seguito di eccezione, formulata dalla parte opposta, di decadenza degli opposenti per inosservanza del termine perentorio assegnato dal giudice per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 148 cod. proc. civ., «nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionino, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestata nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario».

Rilevato che, di fronte all'eccezione, gli opposenti hanno replicato di avere eseguito tempestivamente gli adempimenti loro attribuiti e che il ritardo con cui erano state effettuate le notifiche era dovuto esclusivamente all'attività dell'ufficiale giudiziario, sottratta al controllo ed alla disponibilità del notificante, il rimettente osserva che con sentenza n. 477 del 2002 la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), in materia di notificazioni a mezzo del servizio postale, nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Secondo il giudice a quo, i principi posti a fondamento di tale decisione «sono suscettibili di trovare applicazione anche rispetto alle notificazioni effettuate senza fare ricorso al servizio postale», quali quelle c.d. "a mani del destinatario" ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., che, per effetto del combinato disposto con il successivo art. 148, si perfezionano con il compimento di tutte le formalità nelle quali si articola il procedimento di notifica e, quindi, con la consegna di copia dell'atto e con la attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario delle operazioni a tal proposito compiute.

Richiamata anche la sentenza di questa Corte n. 69 del 1994, il rimettente conclude che anche nel caso di specie il contrasto con tali parametri può essere evitato, ricollegando gli effetti della notificazione - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari completamente sottratta al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo, fermo invece restando per il destinatario il principio del perfezionamento della notificazione alla data della ricezione dell'atto, come attestata nella relazione di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario.

Motivi della decisione

1. - Il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, prospetta la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 148 del codice di procedura civile, «nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionino, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi

attestate nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario».

Secondo il rimettente questa disciplina contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per le stesse ragioni poste dalla sentenza di questa Corte n. 477 del 2002 a base della dichiarata illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevedeva che quella forma di notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

2. - La questione è infondata.

3. - Già con la sentenza n. 69 del 1994, questa Corte - chiamata a valutare la legittimità costituzionale delle norme relative alla notificazione all'estero, con particolare riferimento alla notifica di un provvedimento di sequestro ante causam - ha affermato che, ai sensi degli artt. 3 e 24 della Costituzione, le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario della notificazione debbono coordinarsi con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità. E ne ha ricavato la conclusione che la notifica si perfeziona, per il notificante, con il compimento delle sole formalità che non sfuggono alla sua disponibilità, con la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedevano che la notificazione all'estero del decreto che autorizza il sequestro si perfezionasse, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari).

Questa soluzione è stata poi confermata dalla sentenza n. 358 del 1996, che - proprio in ragione di tale conferma - ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 669-octies cod. proc. civ., a proposito della notificazione all'estero dell'atto introduttivo del procedimento cautelare uniforme, nel frattempo introdotto dalla novella del 1990.

Con la successiva sentenza n. 477 del 2002 questa Corte ha qualificato i principi posti a base delle precedenti decisioni come di portata generale, e perciò riferibili «ad ogni tipo di notificazione» ed in particolare a quella eseguita a mezzo del servizio postale. Ne è seguita la dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di attività riferibili non al notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale suo ausiliario), e perciò del tutto estranee alla sua disponibilità.

4. - Per effetto delle ricordate sentenze - ed in particolare della n. 477 del 2002 - risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque

calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti.

Più specificamente il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione nei termini ora indicati si rinviene nell'art. 149 cod. proc. civ., per effetto della sentenza n. 477 del 2002 (e nell'art. 142, anche in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 143, per effetto della sentenza n. 69 del 1994).

5. - Il principio della distinzione fra i due diversi momenti di perfezionamento delle notificazioni degli atti processuali - affermato dalla ricordata giurisprudenza additiva di questa Corte, con gli effetti prima indicati - è ormai decisivo per l'interpretazione delle altre norme del codice di procedura civile sulle notificazioni.

Al riguardo, gli artt. 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145 e 146 - adoperando a proposito dell'attività di notificazione i verbi «eseguire», «fare», «consegnare» ed altri di portata equivalente - di certo non enunciano espressamente una regola contraria alla scissione fra i due momenti di perfezionamento e nemmeno mostrano di accogliere per implicito il principio del momento di perfezionamento unico.

In presenza di un tale dato normativo neutro, l'interprete è vincolato a tener conto del ricordato principio enunciato da questa Corte ai fini del rispetto del canone della c.d. interpretazione sistematica. In base ad essa la regola generale della distinzione fra i due momenti di perfezionamento delle notificazioni - non contenuta esplicitamente nelle norme citate - deve essere desunta da quella ormai espressamente prevista dall'art. 149 cod. proc. civ. per la notificazione a mezzo posta, e conseguentemente applicata anche alla notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario.

In ragione di tali rilievi, le norme censurate vanno interpretate nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante, secondo quanto sopra specificato, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Pertanto la questione sollevata dal rimettente deve essere dichiarata non fondata.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 139 e 148 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.

Corte cost., (ud. 10-12-2003) 19-12-2003, n. 360

1 Febbraio 2006

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza del 13 maggio 2002 dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani sul ricorso proposto da Salerno Ugo contro l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Trapani, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il Giudice relatore Annibale Marini.

Svolgimento del processo

1. - Con ordinanza del 14 febbraio 2002, depositata il 13 maggio 2002 e pervenuta presso la cancelleria della Corte Costituzionale in data 20 febbraio 2003, la Commissione tributaria provinciale di Trapani ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi, abbiano effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, ed in ogni caso nella parte in cui non prevede che abbiano immediatamente effetto, ai medesimi fini, anche le variazioni e le modificazioni comunque conosciute dall'amministrazione finanziaria.

Il rimettente riferisce che il giudizio a quo ha ad oggetto la impugnazione di una cartella di pagamento emessa per imposte maturate negli anni 1992 e 1993 e che l'impugnazione stessa si fonda su un vizio della notificazione, in quanto eseguita presso un indirizzo ove il ricorrente non risultava più essere né domiciliato né residente, avendo trasferito, a seguito della separazione personale, la propria residenza ed abitazione in altro luogo ubicato, come il precedente, nel territorio del Comune di Erice.

Riferisce, altresì, il rimettente che il contribuente aveva comunque dato comunicazione all'amministrazione finanziaria dell'avvenuta variazione di indirizzo e che l'amministrazione nel costituirsi ha affermato la validità della notificazione, effettuata presso il precedente indirizzo sulla base dell'art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 a tenore del quale «le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica».

La disposizione invocata dall'amministrazione - che imporrebbe, evidentemente, il rigetto del ricorso - contrasta, tuttavia, secondo la Commissione rimettente, con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, comportando la validità di una notificazione effettuata presso un indirizzo diverso da quello risultante dall'anagrafe del Comune di residenza; e ciò anche nel caso in cui, come nella specie, dell'avvenuta variazione anagrafica l'amministrazione sia stata posta a conoscenza dallo stesso contribuente.

La norma censurata sarebbe, altresì, lesiva dei principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, enunciati dall'art. 97 della Costituzione, ponendosi in contrasto con il dovere di leale collaborazione nei confronti degli amministratori, che - secondo il rimettente - comporta lo svolgimento di quella minima attività istruttoria volta ad individuare l'esatto indirizzo

del destinatario dell'atto.

Risulterebbe leso, infine, il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto la norma impugnata potrebbe in concreto impedire al contribuente, ignaro della notificazione dell'atto da impugnare, di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la infondatezza della questione.

Con successiva memoria illustrativa, depositata nell'imminenza della Camera di consiglio, l'Avvocatura dello Stato, motivando le proprie conclusioni, osserva che la norma impugnata realizza un «equilibrato temperamento» fra l'esigenza di speditezza ed efficienza della amministrazione finanziaria ed il diritto di difesa del contribuente, in quanto pur prevedendo un'evidente facilitazione per l'ufficio impositore non sarebbe tale da sacrificare in misura irragionevole la posizione del destinatario dell'atto, il quale, conoscendo il contenuto della norma impugnata, avrebbe l'onere di verificare «se mai l'ufficio impositore gli ha notificato alcunché» al precedente indirizzo.

In tal modo, secondo l'Avvocatura, si realizzerebbe, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 della Costituzione, quella leale, reciproca collaborazione fra fisco e contribuente, cui fa riferimento l'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

Le medesime considerazioni condurrebbero, anche, ad escludere - ad avviso della parte pubblica - qualsiasi violazione del principio di ragionevolezza.

Motivi della decisione

1. - La Commissione tributaria provinciale di Trapani dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi, abbiano effetto, ai fini delle notificazioni, solamente dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica, ed in ogni caso nella parte in cui non prevede che abbiano immediato effetto, ai medesimi fini, le variazioni e le modificazioni di indirizzo comunque conosciute dall'amministrazione finanziaria.

Ad avviso del rimettente, la norma impugnata, consentendo all'amministrazione finanziaria di effettuare la notificazione in un luogo diverso dall'effettivo indirizzo del destinatario, quale risultante dai registri anagrafici, sarebbe irragionevolmente lesiva del diritto di difesa del contribuente e contrasterebbe con i principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione.

2. - La questione è fondata.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che un limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni è rappresentato dall'esigenza di garantire al notificatario l'effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell'atto notificato e, quindi, l'esercizio del suo diritto di difesa (sentenza n. 346 del 1998).

Il legislatore può, dunque, nell'esercizio della sua discrezionalità, prevedere che le variazioni di indirizzo, ai fini delle notificazioni da effettuarsi da parte dell'amministrazione finanziaria, non abbiano un effetto immediato, agevolando, in tal modo, l'attività dei relativi uffici ed assicurando una migliore tutela degli interessi di carattere generale di cui sono portatori. Tale differimento di efficacia, pur legittimo in linea di principio, va, tuttavia, contenuto entro limiti tali da non pregiudicare, sacrificando l'effettiva possibilità di conoscenza dell'atto da parte del destinatario,

l'esercizio del suo diritto di difesa.

Pregiudizio che certamente si verifica ove l'anzidetto differimento sia stabilito, come nella previsione di cui alla norma impugnata, per un periodo di tempo (sessanta giorni) non solo eccessivamente lungo, ma addirittura pari al termine di impugnazione dell'atto dinanzi alle commissioni tributarie.

Va, dunque, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, restando comunque riservata al legislatore l'individuazione di un diverso e più congruo termine per l'opponibilità della variazione anagrafica all'amministrazione finanziaria.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2003.

Cass. civ. Sez. I, (ud. 23-06-2003) 02-12-2003, n. 18385

1 Febbraio 2006

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio SAGGIO - Presidente

Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere

Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere

Dott. Onofrio FITTIPALDI - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MANCINI ORAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso l'avvocato BARTOLO SPALLINA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO LOMBARDI, giusta procura speciale per Notaio Mario Iannella di Benevento, rep. n. 269097 dell'8 agosto 2000;

- ricorrente -

contro

MANCINI FELICE, MANCINI GIOCONDINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BAIAMONTI 4, presso l'avvocato LUIGI BARULLI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI GRASSI, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sent. n. 339/00 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 26 aprile 2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 giugno 2003 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;

udito per il ricorrente l'Avvocato Spallina che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l'Avvocato Grassi che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 19 dicembre 1995, il sig. Mancini Orazio conveniva, innanzi al Pretore di Benevento, i signori Mancini Felice e Mancini Giocondina, chiedendo che fossero riconosciuti il suo diritto di proprietà su di una serie di beni immobili, per avvenuta usucapione degli stessi, e la concomitante invalidità dell'atto per notaio Iazzeolla del 9 marzo 1995 con il quale i convenuti risultavano avere acquistato, dai precedenti proprietari, i beni in questione.

Il Pretore, ritenuta la contumacia dei non costituitisi convenuti, con sentenza del 20 gennaio 1999, rigettata, per carenza di legittimazione attiva, la domanda di dichiarazione di invalidità, accoglieva l'altra domanda relativa alla usucapione.

Proponevano appello, con atto notificato il 22 febbraio 1999, il Mancini Felice e Mancini Giocondina, eccependo la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, per l'essere esso stato notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., nonché contestando nel merito il fondamento dell'accolta domanda e quindi concludendo, in via principale, perché, previa dichiarazione della nullità della notifica dell'atto introduttivo di I grado, gli atti fossero rimessi al primo giudice, ed, in via gradata, perché venisse rigettata nel merito la domanda del Mancini Orazio.

Allo scopo chiedevano, fra l'altro, interrogatorio formale diretto a dimostrare che l'appellato - a loro dire - ben conosceva la circostanza che essi si erano trasferiti in Canada.

Resisteva il Mancini Orazio.

Il Tribunale, dopo alcuni provvedimenti rivolti ad assicurare l'integrità del contraddittorio nei confronti della Mancini Giocondina, accoglieva il gravame, rilevando:

- a) come la notifica di un atto giudiziario ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in tanto può ritenersi legittimamente eseguita nei confronti di destinatario che si sia trasferito all'estero, in quanto la residenza, la dimora o il domicilio estero non risultino conosciuti e sussista l'oggettiva impossibilità della loro individuazione, malgrado l'esperimento delle indagini suggerite, nel caso concreto, dalla comune diligenza, le quali debbono risultare dalla stessa relazione dell'ufficiale notificatore;
- b) come, nella fattispecie risultassero effettuate relazioni di notifica negative solo con riguardo al comune di Casalduni nel quale i convenuti avevano eletto domicilio nell'atto di compravendita;
- c) come nessuna ricerca risultasse invece effettuata in Pontelandolfo, luogo di ultima residenza dei destinatari, da parte dell'ufficiale notificatore;
- d) come l'irreperibilità risultasse - conseguentemente - essere stata accertata esclusivamente in base ai certificati anagrafici rilasciati dal Comune;
- e) come si rendesse pertanto configurabile la fattispecie della "ignoranza colpevole" (Cass. 3358/91);
- f) come la causa andasse pertanto rimessa al giudice di primo grado.

Ricorre per cassazione il Mancini Orazio sulla base di 1 motivo.

Resistono, con controricorso assistito da memoria, gli intimati.

Motivi della decisione

Con il suo motivo il ricorrente, nel dedurre "violazione e falsa applicazione dell'art. 143 c.p.c. - omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia", lamenta l'erroneità - a suo dire - dell'impugnata sentenza, posto che, risultando ignota la residenza all'estero dei due convenuti, e rendendosi pertanto impossibile il ricorso alle modalità di notificazione di cui all'art. 142 c.p.c., l'unica formalità di notifica praticabile nella fattispecie si era resa appunto quella nei fatti da esso Mancini seguita, ed operata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

Il ricorrente pone più in particolare in luce, fra l'altro:

- a) l'impossibilità di procedere a ricerche nel comune di Pontelandolfo - luogo di ultima residenza noto dei convenuti prima della loro cancellazione per irreperibilità al censimento del 1991 - una volta che il certificato anagrafico del suddetto comune li dava appunto - cancellati per irreperibilità;
- b) il profilo per cui la diligenza nelle ricerche pretesa - in questi casi - dall'ordinamento sia pur sempre quella ordinaria (non comportando di certo essa l'onere di eseguire indagini straordinarie), e per cui essa, nella fattispecie concreta, si fosse già adeguatamente espressa, posto che esso Mancini si era preso cura di tentare la notifica nel domicilio contrattuale eletto in Casalduni;
- c) l'ulteriore profilo per cui si rendesse pertanto del tutto illogica e perciò inesigibile, nella fattispecie concreta, pur di fronte ad una certificazione anagrafica del luogo di ultima residenza nota (Pontelandolfo), attestante l'irreperibilità della controparte, l'effettuazione di un preliminare tentativo di notifica proprio nel luogo di tale ultima residenza;
- d) il fatto che il Tribunale di Benevento abbia del tutto omissso di considerare che, nella fattispecie, gli appellanti, comunque, nessuna prova avessero fornito della utilità in concreto di un tentativo di notifica eventualmente esperito in Pontelandolfo, ovvero della possibilità di conseguire, in quel luogo, attraverso i terzi, notizie ed informazioni circa la loro residenza all'estero.

Il motivo si rivela infondato e non può pertanto trovare alcun accoglimento.

Ed infatti, premesso come in fatto risulti incontestato (ed emerga, in ogni caso, anche dalla - consentita, dato il tipo di vizio lamentato - visione diretta degli atti processuali) come, in sede di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'ufficiale giudiziario abbia fatto precedere le formalità di cui all'art. 143 c.p.c. (deposito dell'atto nella casa comunale di Pontelandolfo) dal solo tentativo di notifica compiuto in Casalduni (luogo di un domicilio eletto dai convenuti, in un contratto intercorso con terzi), va ribadito, ancora una volta, il principio già altre volte affermato da questa Suprema Corte, secondo cui il ricorso alle formalità di notifica di cui all'art. 143 c.p.c. non possa mai essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presupponga comunque e sempre che, nel luogo di ultima residenza nota siano compiute effettive ricerche (per tutte, vedi, oltre alla richiamata Cass. 3358/91: Cass. n. 3799/97; Cass. n. 6257/97; Cass. n. 4399/2001) e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto; il che equivale a dire che - quantomeno - in una fattispecie del genere, l'ufficiale giudiziario debba comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine - fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione.

Va posto più in particolare in luce come, tutto il complesso di esigenze già sottolineate e poste in luce con la ben nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte n. 6737/2002 non possa ritenersi di certo soddisfatto attraverso il mero rinvio alle risultanze anagrafiche.

Il ricorso va pertanto rigettato,

Con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di questa ulteriore fase, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di questa fase in favore dei resistenti, che liquida in € 900,00 ciascuno per onorari ed in € 100,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione civile della Suprema corte di Cassazione il 23 giugno 2003.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 DIC. 2003

Cass. civ. Sez. V, (ud. 11-03-2003) **28-10-2003, n. 16164**

1 Febbraio 2006

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione V

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Francesco Cristarella ORESTANO - Presidente

Dott. Mario CICALA - Consigliere

Dott. Michele D'ALONZO - Consigliere

Dott. Stefano SCHIRÒ - Cons. Rel.

Dott. Francesco Antonio GENOVESE - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ISENI MARIO, elettivamente domiciliato in Roma, via della Mercede 52, presso l'avv. Mario Menghini, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Gianpaolo Alice, del Foro di Biella, per procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro delle finanze "pro tempore";

- intimata -

avverso la sent. n. 144/22/98 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, Sezione n. 22, depositata il 28 dicembre 1998;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza in data 11 marzo 2003 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udito l'avv. Gianpaolo Alice per il ricorrente;

udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso presentato il 25 marzo 1996 alla Commissione tributaria di primo grado di Novara, Mario Iseni si opponeva agli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio delle imposte dirette di Borgomanero, con i quali erano stati rettificati i redditi d'impresa ai fini Irpef ed Ilor per gli anni 1988 e 1989.

Con tale ricorso il contribuente deduceva che:

1) la notificazione degli avvisi di accertamento era stata eseguita il 10 gennaio 1985 con consegna a mani di tale Ilaria Chiabotti, persona a lui del tutto sconosciuta e con la quale non aveva intrattenuto rapporto alcuno;

2) conseguentemente egli aveva avuto conoscenza degli avvisi di accertamento solo con la successiva notifica della cartella esattoriale, eseguita il 7 febbraio 1996.

Il contribuente chiedeva pertanto l'annullamento degli avvisi di accertamento o, in via subordinata, la riammissione in termini.

L'ufficio finanziario resisteva al ricorso, affermando che:

a - gli avvisi di accertamento erano stati notificati dal messo del Comune di San Maurizio d'Opaglio presso il domicilio del contribuente, in via Roma 104, secondo le disposizioni dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

b - il messo comunale, non avendo trovato il contribuente presso la casa di abitazione, aveva consegnato la copia degli atti a persona addetta alla casa, a norma dell'art. 139, comma 2, c.p.c., mediante consegna a Ilaria Chiabotti, qualificatasi coadiuvante.

La Commissione tributaria provinciale di Novara accoglieva il ricorso, dichiarando l'illegittimità della notifica degli avvisi di accertamento e l'invalidità della successiva iscrizione a ruolo.

L'Ufficio proponeva appello davanti alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, censurando la decisione impugnata per aver imputato all'amministrazione l'onere della prova in ordine alla veridicità di quanto attestato nella relata di notifica circa i rapporti intercorrenti tra il destinatario e il consegnatario dell'atto, incombando invece al contribuente, destinatario dell'atto, dimostrare i fatti indicati a sostegno della dedotta illegittimità della notifica. Produceva inoltre rapporto del messo comunale che aveva effettuato la notifica, nel quale si confermava che la consegnataria Chiabotti si era qualificata come coadiuvante del destinatario Mario Iseni.

L'adita Commissione tributaria regionale, con sentenza del 28 dicembre 1998, accoglieva l'appello.

Ha proposto ricorso per cassazione l'Iseni sulla base di quattro motivi.

L'amministrazione finanziaria non si è costituita.

Motivi della decisione

Con il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione, in violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e in subordine il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla regolarità della notificazione degli avvisi di accertamento, deducendo che la commissione regionale - nell'accogliere l'appello dell'Ufficio sulla base della seguente motivazione: "Questa Commissione Tributaria Regionale condivide pienamente le motivazioni dell'appello dell'Ufficio e le ritiene interamente fondate. Pertanto le fa proprie e qui si intendono riportate a motivazione della riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Novara" - ha aderito totalmente alle tesi sostenute dall'appellante, fornendo una motivazione apparente, inidonea a chiarire le ragioni poste a base della decisione.

I due motivi sono infondati.

In base all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e all'art. 118 disp.att.c.p.c., la mancanza o l'estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza solo quando rendano impossibile l'individuazione dell'oggetto della decisione e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo. Tale principio è applicabile anche al nuovo rito tributario, come disciplinato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (e dunque anche alle sue disposizioni di attuazione), contenuto nell'art. 1, comma 2, del citato decreto (Cass. 12 febbraio 2001, n. 1944. Cass. 12 marzo 2002, n. 3547).

Ricorre invece il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della

controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tali da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass. 31 marzo 2000, n. 3928. Cass. 14 febbraio 2003, n. 2222).

Alla luce dei criteri enunciati, non ricorrono nel caso di specie né la nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione, né il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

Infatti la commissione regionale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non ha acriticamente aderito alle tesi dell'ufficio genericamente richiamate, ma ha specificamente menzionato le argomentazioni in diritto svolte dall'appellante con i relativi richiami giurisprudenziali, con una meticolosità che ne presuppone l'implicita valutazione, e le ha fatte proprie, condividendole una ad una e ponendole a base della propria decisione, la quale pertanto risulta sorretta da adeguata motivazione in diritto in ordine a tutte le questioni giuridicamente rilevanti nella fattispecie.

Non può invero affermarsi la mancanza o l'insufficienza della motivazione solo perché le argomentazioni poste dal giudice a base della propria decisione coincidono con le prospettazioni di una delle parti, se il giudice tali prospettazioni di parte abbia esaminato, valutato e fatto proprie, recependole nella motivazione del provvedimento.

In particolare, la decisione qui impugnata è sorretta dalle seguenti argomentazioni specificamente enunciate:

- 1) la notificazione degli avvisi di accertamento è stata effettuata a persona addetta alla casa ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c.;
- 2) nessuna norma prevede che l'agente notificatore indaghi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal consegnatario in ordine al suo rapporto di famiglia o di lavoro con il destinatario;
- 3) è necessario invece che il notificatore trovi il consegnatario in uno dei luoghi indicati dall'art. 139 c.p.c. (abitazione, ufficio, azienda) e che lo stesso consegnatario si qualifichi come persona di famiglia o dipendente del destinatario.
- 4) la commissione provinciale ha erroneamente attribuito all'Ufficio l'onere della prova della asserita mancata notificazione, onere invece gravante sul contribuente che ha affermato di non aver ricevuto gli avvisi di accertamento;
- 5) è il contribuente, pertanto - posto che la dichiarazione, contenuta nella relata dell'atto, dell'avvenuta notificazione da parte dell'ufficiale notificatore fa prova fino a querela di falso -, che avrebbe dovuto dimostrare che, al momento della notifica, la Chiabotti non era presente nella sua abitazione o non si era qualificata al messo notificatore come addetta alla casa o comunque come persona abilitata a ricevere la notificazione;
- 6) l'Ufficio ha allegato all'atto di appello un rapporto redatto dal messo che ha effettuato la notifica di cui trattasi, nel quale si conferma che la consegnataria Chiabotti si è qualificata coadiuvante del destinatario Iseni.

Va rilevato infine che nessun vizio di contraddizione, peraltro neppure specificamente enunciato dal ricorrente, emerge dal collegamento logico degli elementi argomentativi indicati e fatti propri dalla commissione regionale.

Con il terzo motivo viene denunciata, in via ulteriormente subordinata., violazione e falsa applicazione dell'art. 139, comma 2, c.p.c., degli artt. 42, comma 1, e 60 del D.P.R. 29 settembre

1973, n. 60, e dell'art. 2697 c.c., nonché vizio di omessa e insufficiente motivazione.

Il contribuente deduce al riguardo che:

a - l'efficacia probatoria privilegiata della relata di notificazione non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalla consegnataria al notificatore e in particolare, per quel che qui rileva, in ordine alla situazione di convivenza (con il destinatario dell'atto), o alla qualifica di coadiuvante (dello stesso destinatario) riferite alla consegnataria medesima;

b - le dichiarazioni della consegnataria riportate nella relata di notifica possono pertanto essere oggetto di prova contraria da parte dell'interessato e non sono suscettibili di essere integrate da successive dichiarazioni del notificatore;

c - correttamente la sentenza di primo grado, preso atto della contestazione da parte del contribuente in ordine alla veridicità della qualifica di coadiuvante della consegnataria Chiabotti, aveva posto a carico del richiedente la notificazione la prova della effettiva sussistenza delle condizioni di regolarità della notificazione medesima, prova che non era stata fornita;

d - la figura del coadiuvante non è ricompresa tra quelle tipicamente previste dall'art. 139, comma 2, c.p.c. con riferimento alle persone, diverse dal destinatario, alle quali l'atto può essere consegnato e comunque, nella specie, alla notificazione non era seguita la spedizione a mezzo lettera raccomandata dell'avviso al destinatario dell'avvenuta notifica, come previsto dall'art. 139, comma 4, c.p.c.

La censura è infondata in quanto si pone in contrasto con i principi, elaborati dalla giurisprudenza, in tema di notificazione di un atto eseguita a mani di persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio, o all'azienda.

Si è infatti ripetutamente affermato che, in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, ma che incombe al destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, fornire la prova contraria (Cass. 24 luglio 1992, n. 8920; Cass. 13 aprile 2001, n. 5547) e in particolare allegare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità sopraindicate (Cass. 17 aprile 1996, n. 332, ord.), oppure la occasionalità della presenza del consegnatario (Cass. 26 maggio 1999, n. 5109).

Inoltre, sempre nell'ipotesi di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 131 c.p.c., comma 2, non è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, avviso invece previsto dal quarto comma del menzionato articolo solo in caso di notifica al portiere o al vicino di casa (Cass. 24 luglio 1992, n. 8920).

Quanto all'uso nella relata di notifica della qualifica di coadiuvante, riferita alla consegnataria, è da ritenere che l'espressione utilizzata sia equivalente a quella di addetta alla casa indicata nell'art. 139, comma 2, c.p.c., intendendo la norma far comunque riferimento a peculiari rapporti sostanziali, anche di natura provvisoria o precaria, tra consegnatario e destinatario dell'atto che, indipendentemente dall'espressione letterale utilizzata nella relata, facciano presumere che il secondo venga successivamente edotto dal primo dell'avvenuta notificazione (Cass. 17 aprile 1996, n. 332, ord.; Cass. 13 aprile 2001, n. 5547).

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l'invalidità della notificazione della sentenza impugnata, in quanto

a) effettuata senza indicazione del soggetto richiedente e senza identificazione del soggetto che ha ricevuto l'atto;

b) eseguita a mani della propria moglie e non al difensore costituito e nel domicilio eletto.

La doglianza è inammissibile per carenza d'interesse, atteso che la notifica del ricorso è stata comunque tempestivamente eseguita nel rispetto sia del termine breve, di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., decorrente dalla data di notificazione della sentenza impugnata, che di quello lungo, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., a decorrere dalla data di pubblicazione della medesima sentenza.

Il ricorso, privo di fondamento, va conseguentemente rigettato e nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non essendosi costituita l'Amministrazione intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, l'11 marzo 2003.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 OTT. 2003